



Città di Cinisello Balsamo

Provincia di Milano

COPIA CONFORME

Codice n. 10965

Data: 22/12/2003

CC N. 121

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Modifica dei regolamenti dei servizi a domanda individuale e servizi socio-assistenziali, approvati con deliberazione di C.C. n. 138 del 4/12/2001

L'anno duemilatre addì ventidue del mese di Dicembre alle ore 20.00, in seguito ad avvisi scritti, consegnati nei termini e nei modi prescritti dalla legge vigente, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ORDINARIA di prima convocazione ed in seduta PUBBLICA presieduta dal Sig. Zucca Emilio nella sua qualità di PRESIDENTE e con l'assistenza del Segretario Generale Merendino Gaspare.

Risultano presenti alla seduta i seguenti Componenti del Consiglio comunale:

		PRES.	ASS.			PRES.	ASS.
Gasparini Daniela	DS	X					
1 - Zucca Emilio	DS	X		16 - Marsiglia Leonardo	D.L.M.U.	X	
2 - Napoli Pasquale	D.L.M.U.		X	17 - Petrucci Giuseppe	FI	X	
3 - Agosta Giuseppe	DS	X		18 - Berlino Giuseppe	FI	X	
4 - De Zorzi Carla A.	DS	X		19 - Riso Domenico	FI	X	
5 - Muscio Nicola	DS	X		20 - Bongiovanni Calogero	AN	X	
6 - Ravagnani Giorgio	DS	X		21 - Risio Fabio	D.L.M.U.	X	
7 - Lanfranchi Ester L.	DS	X		22 - Del Soldato Luisa	D.L.M.U.	X	
8 - Digiuni Amilcare	D.L.M.U.	X		23 - Notarangelo Leonardo	D.L.M.U.	X	
9 - Vigano` Davide	DS	X		24 - Sale Vittorio	MISTO	X	
10 - Fiore Orlando L.	DS	X		25 - Poletti Claudio	AS	X	
11 - Mangiacotti Luigi	DS	X		26 - Riboldi Rosa	RC	X	
12 - Sisler Sandro	AN	X		27 - Massa Gaetano	RC	X	
13 - Bianchessi Carlo	FI	X		28 - Leoni Raffaele A.	LEGA N.	X	
14 - Bonalumi Paolo	FI	X		29 - Calanni Pileri G.	MISTO	X	
15 - Ghezzi Bruno P.	FI	X		30 - Foti Carmelo	SDI	X	

Componenti presenti n. 30.

Il Presidente, constatato che il numero dei componenti del Consiglio Comunale intervenuti è sufficiente per legalmente deliberare, dichiara aperta la seduta.

N° proposta: 16909

OGGETTO

Modifica dei regolamenti dei servizi a domanda individuale e servizi socio-assistenziali, approvati con deliberazione di C.C. n. 138 del 4/12/2001

Riferiscono gli Assessori ai Servizi Sociali e all'Educazione e Istruzione:

Con atto del C.C. n. 138 del 4/12/2001 venivano approvati i regolamenti dei servizi a domanda individuale e socio-assistenziali, che si caratterizzano per i seguenti aspetti:

- Hanno introdotto lo strumento dell'ISE quale elemento di misurazione della ricchezza delle famiglie
- Hanno introdotto, per i diversi servizi, criteri omogenei di individuazione del minimo vitale delle famiglie
- Hanno differenziato, nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, i nuclei di riferimento per la valutazione economica, distinguendo rispetto a utenti anziani (ultra 65enni) e disabili i nuclei rilevanti a seconda dei servizi e dell'incidenza dei bisogni assistenziali
- Hanno mantenuto, sempre nell'ambito dei servizi socio-assistenziali, il coinvolgimento dei familiari tenuti per legge (ai sensi dell'art. 433 c.c.) per garantire sia il principio di solidarietà familiare che quello di distribuzione equitativa delle risorse pubbliche

I regolamenti così approvati sono entrati in vigore con scadenze scaglionate a partire dal mese di aprile 2002, a seconda dei servizi di riferimento.

Dopo circa un anno e mezzo della loro applicazione è possibile fare una prima valutazione sulla loro funzionalità e sugli eventuali correttivi che si rendano necessari, alla luce dell'andamento concreto dei servizi erogati.

Accogliendo sia alcuni rilievi fatti dagli stessi operatori che si trovano ad applicare i regolamenti nei confronti, soprattutto, dell'utenza sociale, nonché alla luce di alcune richieste avanzate dalle parti sociali per ottenere un trattamento più favorevole rispetto alle fasce deboli, si propongono alcune modifiche ad alcuni degli allegati del regolamento citato, che consentiranno un trattamento più favorevole ed equitativo nei confronti dell'utenza sociale, ed in particolare agli allegati relativi a:

1. regolamento per la concessione di vantaggi economici a persone (contributi diretti ed indiretti, e contributi al costo dei ricoveri di anziani e disabili)- allegato 14
2. disciplina tariffaria e schema organizzativo del servizio assistenza domiciliare ad anziani e disabili- allegato 10
3. disciplina per l'accesso al centro diurno per malati di alzheimer e regolamentazione tariffaria- allegato 12
4. disciplina tariffaria e schema organizzativo dei servizi asili nido comunali e dei servizi educativi integrativi spazio gioco e spazio famiglia – allegati 3 e 5

In particolare, per i punti n. 1, 2, 3, e in estrema sintesi, sono state rispettivamente introdotte le seguenti modifiche:

- a. durata massima delle erogazioni economiche dirette, contenimento del coinvolgimento dei familiari tenuti per legge per partecipazione al pagamento delle rette di ricovero, differenziazione del nucleo di riferimento nel caso di ricoverando disabile;
- b. innalzamento della partecipazione comunale al costo del servizio, contenimento del coinvolgimento dei familiari tenuti per legge al pagamento del servizio, differenziazione del nucleo di riferimento nel caso di utente disabile;
- c. ampliamento a tutti i servizi di centro diurno integrato (non solo per alzheimer) e trasformazione della disciplina da tariffazione per servizio erogato a contribuzione comunale per servizio acquistato; introduzione di meccanismo automatico per copertura da parte comunale di una quota percentualmente fissa di costo del servizio.

Per il punto n. 4, si vedano le seguenti note illustrative:

per i servizi asili nido (tempo pieno lungo, tempo pieno breve, part-time) e per i servizi educativi integrativi spazio gioco, spazio famiglia e gioco ... ma non solo-di sabato e laboratori, gli allegati n. 3 e n. 5 alla delibera n. 138/2001, richiamata in premessa, successivamente esplicitati con delibera di Giunta Comunale n.

208 del 19.6.2002, su indirizzo del Consiglio Comunale, vengono sostituiti con quelli relativi alla DISCIPLINA SULLE MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AGLI ASILI NIDO - TEMPO PIENO LUNGO, TEMPO PIENO BREVE, PART-TIME" (ALLEGATO 3) e alla "DISCIPLINA TARIFFARIA E SCHEMA ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI E DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SPAZIO GIOCO, SPAZIO FAMIGLIA E GIOCO ... MA NON SOLO, GIOCO ...MA NON SOLO-DI SABATO E LABORATORI (ALLEGATO 5).

Durante questo primo anno di applicazione della regolamentazione – infatti - sono emerse osservazioni (alcune sollecitate dai genitori ed esaminate nelle sedute del 23 e del 30 aprile 2003, altre riscontrate dall'ufficio) che rendono necessaria l'individuazione di alcuni correttivi alla precedente regolamentazione. Tali correttivi, già discussi dalla Giunta nella seduta del 30 aprile 2003 riguardano in particolare:

➤ **rimborso giornaliero in caso di chiusura parziale del servizio, dovuto ad assemblea del personale.**

Attualmente viene rimborsata solamente la quota pari al 6% del costo del servizio.

Si intende prevedere un rimborso pari a quello riconosciuto nei casi di chiusura totale del servizio decisi dall'Amministrazione e non ricompresi nel calendario scolastico o per cause di forza maggiore [retta mensile divisa per: 20 (gg. Medi di apertura) mensile]. Questo perché le assemblee del personale causano alle famiglie un disservizio tale da costringerle, di fatto, a non far frequentare i bambini. [Le assemblee, infatti, avvengono la mattina durante l'orario di apertura del nido e finiscono solitamente ad un orario tale per cui il pasto non viene assicurato (entrata alle ore 12.00 / 12.30). Di conseguenza i bambini frequentanti il part-time (uscita alle 13.00 / 13.30) non hanno motivo di recarsi al nido. La maggioranza dei bambini, frequentati il tempo pieno breve (uscita alle 15.30 / 16.00) dovrebbero andarci solo per il momento del sonno (e quindi non ci vanno). La frequenza ha ancora qualche significato invece solo per quei pochi bambini che frequentano il tempo pieno lungo (fino alle 17.30 / 18.00), ammesso che i genitori abbiano la possibilità di tenerli a casa fino alle 12.00 circa e poi di accompagnarli]

➤ **rimborso giornaliero in caso di chiusura parziale del servizio, dovuto a sciopero del personale.**

Idem come punto precedente

➤ **significativa caduta di reddito (o significativo aumento di reddito) durante l'anno scolastico.**

L'applicazione della vigente normativa sull'ISEE "irrigidisce" la situazione reddituale e patrimoniale al 31/12 dell'anno precedente a quello in cui viene richiesta la certificazione. Questo significa che nei casi di cui trattasi la famiglia può trovarsi costretta a pagare una tariffa di fatto superiore a quella che "in quel momento" può permettersi (o inferiore, nel caso opposto).

La normativa vigente consente, ai sensi di quanto previsto dal 1° comma dell'art. 3 del D.L. 130/2000, che l'Ente erogatore (Comune) possa "tenere conto di rilevanti variazioni della situazione economica successive alla presentazione della dichiarazione medesima".

Di fatto per le prestazioni rese dai servizi sociali la regolamentazione comunale già prevede questa possibilità, dietro documentata relazione del servizio sociale, mentre nulla è per ora previsto per il servizio asilo nido.

Sarebbe quindi opportuno prevedere anche per tale servizio la tutela delle situazioni eccezionali di cui trattasi.

L'analisi della possibile casistica suggerisce di limitare tale possibilità di adeguamento solo ai casi di effettiva e totale perdita del posto di lavoro dipendente di almeno uno dei due genitori (o di cessazione dello stato di disoccupazione).

➤ **possibilità di ridurre o estendere l'orario di frequenza durante l'anno scolastico.**

Al fine garantire alle famiglie una maggiore flessibilità sia in termini di passaggio da una tipologia di servizio all'altro (attualmente è consentito solo il passaggio al tempo lungo e da part-time a tempo pieno e viceversa) sia in termini di tempistica, salvaguardando comunque l'esigenza di "programmare" correttamente le attività educative e l'organizzazione del personale in servizio si ritiene di *consentire alle famiglie – in corso d'anno - una sola possibilità di modifica (non più vincolata al 1 gennaio come*

nell'attuale regolamentazione) del tempo richiesto (prevedendo quindi ad es. anche il passaggio da tempo lungo a part time), stabilendo però un termine massimo (30 aprile) per la presentazione delle richieste di modifica.

In aggiunta a quanto precedentemente illustrato si rende necessario prevedere tre ulteriori adeguamenti:

- **anticipare al 15 maggio di ogni anno il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai servizi.**

L'incremento, registrato in questi anni, del numero di domande di accesso ai servizi nonché il fatto di doverle gestire tutte per i primi di settembre (fino allo scorso anno scolastico i servizi spazio famiglia, e gioco... ma non solo partivano a novembre) nonché l'aumento delle tipologie di servizio offerte all'utenza, rendono indispensabile un anticipo del termine di presentazione delle domande al fine di consentire per tempo la gestione corretta delle graduatorie (che quest'anno passano da 5 a 8).

La modifica proposta, inoltre, incontrerebbe maggiormente l'esigenza – più volte espressa dalle famiglie – di conoscere il prima possibile le date degli inserimenti così da potersi organizzare con i datori di lavoro.

- **introdurre la possibilità di modificare in corso d'anno la graduatoria prevedendo la possibilità – in caso di segnalazione del servizio sociale per casi urgenti e sui quali è attivata una progettualità specifica – di “scavalco” rispetto all'ordine della graduatoria stessa.**

Tali casi avranno diritto di priorità nell'inserimento ogni volta che si libereranno dei posti.

L'inserimento della possibilità di cui trattasi, mitigando le rigidità derivanti dalla formulazione di un'unica graduatoria annuale, consente al servizio sociale la gestione delle casistiche che richiedono – eccezionalmente - un intervento il più possibile immediato sul minore, intervento che verrebbe vanificato nel caso di attesa di un intero anno scolastico (fino alla formulazione della graduatoria successiva)

- **precisare la durata del calendario scolastico nonché delle attività estive con conseguente diversificazione delle modalità di calcolo della retta**

Per l'a.s. 2002/2003 la G.C. – con atto n. 214 dell'11/06/2003 – ha accolto la richiesta dei genitori di consentire – nelle 4 settimane di nido estivo – una frequenza parziale del servizio o una non frequenza garantendosi comunque la possibilità di ritornare a settembre. Poiché nel periodo suddetto l'organizzazione delle attività derivante dalla contrattazione decentrata richiede che il personale educativo di ruolo venga affiancato da personale assunto a tempo determinato (il personale di ruolo infatti lavora per metà le prime 2 settimane e per metà le seconde due) l'accoglimento della richiesta dei genitori consente una razionalizzazione dell'organizzazione del lavoro riducendo la necessità di effettuare assunzioni a tempo determinato. E' quindi opportuno consolidare l'organizzazione, così come sperimentato durante questo anno scolastico, regolamentandola espressamente.

Si allegano i testi degli allegati modificati, per consentirne l'approvazione. In particolare si precisa che:

- gli allegati 3 e 5 vengono proposti nella versione attualmente vigente e in quella modificata
- l'allegato 10 viene allegato con le modifiche inserite nel testo ed evidenziate, ovvero, in considerazione dell'entità e dell'articolazione delle modifiche, con l'inserimento di vecchio e nuovo articolo in immediata successione, per consentirne il facile raffronto
- l'allegato 12 viene proposto nella attuale versione e in quella modificata, considerata la notevole entità delle modifiche (ampliamento dell'oggetto, passaggio da ipotesi di tariffa a ipotesi di contribuzione comunale..)
- l'allegato 14 viene allegato con le modifiche inserite nel testo ed evidenziate, ovvero, in considerazione dell'entità e dell'articolazione delle modifiche, con l'inserimento di vecchio e nuovo articolo in immediata successione, per consentirne il facile raffronto

Cinisello Balsamo, li

L'Assessore ai Servizi Sociali
Angelo Zaninello

L'Assessore all'Educazione e Istruzione
Ezio Meroni

Il dirigente, concordando con la proposta di cui sopra esprime ai sensi dell'art. 49 , comma 1 del D.lgs n. 267 del 18/8/2000 il seguente parere :

■ regolare dal punto di vista tecnico
(data) _____
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Maria Luisa Motta)

■ regolare dal punto di vista contabile
(data) _____
IL DIRIGENTE DI SETTORE
(Stefano Polenghi)

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

la proposta che precede e ritenendo di farla propria,

il regolamento per i servizi a domanda individuale e servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione del C.C. n. 138 del 4/12/2003

le bozze di modifica degli allegati n. 3, 5, 10, 12 e 14 del citato Regolamento,

con voti ...

DELIBERA

1. di approvare gli allegati 3, 5, 10,12 e 14 come modificati in proposta;

**MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AGLI ASILI NIDO -
TEMPO PIENO LUNGO, TEMPO PIENO BREVE, PART-TIME -**

- 1° HANDICAP CERTIFICATO DALL'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE
- 2° ENTRAMBI I GENITORI CON DEFICIT CERTIFICATO NELLA COMUNICAZIONE (SORDI – MUTI – CIECHI)
- 3° SEGNALAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE
- 4° FAMIGLIE MONOPARENTALI
 - Rientrano in detto criterio i bambini che vivono con un solo genitore perché riconosciuti dal solo genitore convivente o perché orfani.
- 5° MINORI GEMELLI
- 6° DUE GENITORI CHE LAVORANO
 - lavoratori dipendenti;
 - lavoratori autonomi;
 - lavoratori interinali;
 - lavoratori a tempo determinato, con contratti di minimo 6 mesi consecutivi nell'anno scolastico;
 - genitori che frequentano i corsi di riqualificazione professionale o di formazione professionale regionale o di altro istituto legalmente riconosciuto. I corsi, finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, dovranno avere una durata minima di sei mesi, sino massimo di due anni, con obbligo di frequenza negli orari interessati dal servizio. La frequenza ai corsi deve essere mensilmente, e per tutto l'anno scolastico, certificata dalla scuola, pena la dimissione dal servizio a partire dal mese successivo alla mancata presentazione della certificazione richiesta;
 - Genitore separato, divorziato o convivente con figlio riconosciuto anche dall'altro genitore.
- 7° UN GENITORE CHE LAVORA
- 8° DUE GENITORI CHE NON LAVORANO
- 9° DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA (**ORDINE CRESCENTE**)
- 10° ETA' DEL BAMBINO (**ORDINE DECRESCENTE**)

11° ORDINE ALFABETICO (**ORDINE CRESCENTE COGNOME POI NOME**)

La collocazione della domanda in graduatoria dipende dal possesso dei requisiti analizzati in sequenza dal punto 1 al punto 8;

- **A parità di situazione all'interno dei punti da 1 a 8, l'ordinamento delle domande avverrà secondo quanto previsto in sequenza dai punti 9, 10 e 11 come segue:**

Punto 9° = data presentazione della domanda (ordine crescente)

Punto 10° = età del bambino (ordine decrescente)

Punto 11° = ordine alfabetico (ordine crescente cognome, poi nome)

- **Sono accettate domande di iscrizione al servizio da parte di cittadini non residenti nel Comune di Cinisello Balsamo. Tali domande potranno essere accolte solamente in caso di esaurimento delle richieste (comprese quelle eventualmente giacenti e non inserite nella graduatoria perché pervenute fuori termine) da parte dei cittadini residenti. Ai richiedenti non residenti non si applicano tariffe ridotte né l'esenzione totale della retta. Le domande dei non residenti vengono collocate in coda alla graduatoria e ordinate secondo i criteri previsti dalla graduatoria stessa.**
- Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data d'inserimento nel servizio del bambino, e all'inizio di ogni anno scolastico successivo.

ASILI NIDO COMUNALI

- (a) Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno.
- (b) Le domande entreranno a far parte della graduatoria secondo le modalità precedentemente descritte.
- (c) E' prevista, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la formulazione di un'unica graduatoria comprendente le domande d'iscrizione al servizio pervenute **dal 1 giugno dell'anno precedente al 31 maggio dell'anno in cui la graduatoria viene redatta**, nonché le domande inevase della graduatoria precedente.
- (d) I bambini inseriti nelle graduatorie saranno suddivisi in base alle seguenti fasce d'età:
- **Piccolini** (fino ai 12 mesi non compiuti);
 - **Piccoli** (dai 12 mesi compiuti ai 22 non compiuti);
 - **Grandi** (oltre i 22 mesi compiuti).
- (e) Nel corso dell'anno scolastico gli inserimenti sono previsti da settembre al 1° aprile.
- (f) I posti si rendono disponibili:

- a settembre, a seguito del passaggio alla scuola Materna dei bambini che raggiungono nell'anno solare il terzo anno di età;
- nel corso dell'anno scolastico a seguito di rinuncia al posto.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO PER IL TEMPO PIENO LUNGO, TEMPO PIENO BREVE, PART-TIME:

La copertura dei posti resisi disponibili all'interno degli Asili Nido avviene attraverso una verifica contestuale:

- dell'ordine della graduatoria;
- dell'età del bambino, in relazione alla disponibilità dei posti Nido nelle singole sezioni, organizzati per gruppi omogenei d'età;
- della preferenza espressa dall'utente al momento della presentazione della domanda, procedendo all'assegnazione di altro Nido qualora non vi siano posti disponibili nel Nido richiesto;

In caso di rinuncia al posto assegnato, l'utente potrà ripresentare domanda di iscrizione per la successiva graduatoria, aggiornando (con autocertificazione) le eventuali modifiche intervenute relativamente al possesso dei requisiti.

Entro i termini indicati nella nota informativa con cui si comunica all'utente l'assegnazione del posto, il genitore dovrà far pervenire all'ufficio Asili Nido comunicazione scritta dell'eventuale accettazione o rinuncia al posto stesso. In caso di mancata comunicazione scritta, entro la data prefissata, decadrà ogni diritto acquisito relativo all'assegnazione del posto.

MODALITA' DI FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA DI ACCESSO AGLI ASILI NIDO - TEMPO PIENO LUNGO, TEMPO PIENO BREVE, PART-TIME -

- 1° **HANDICAP CERTIFICATO DALL'AUTORITA' SANITARIA COMPETENTE**
- 2° **ENTRAMBI I GENITORI CON DEFICIT CERTIFICATO NELLA COMUNICAZIONE (SORDI – MUTI – CIECHI)**
- 3° **SEGNALAZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE COMUNALE**
- 4° **FAMIGLIE MONOPARENTALI**
 - Rientrano in detto criterio i bambini che vivono con un solo genitore perché riconosciuti dal solo genitore convivente o perché orfani.
- 5° **MINORI GEMELLI**
- 6° **DUE GENITORI CHE LAVORANO**
 - lavoratori dipendenti;
 - lavoratori autonomi;
 - lavoratori interinali;
 - lavoratori a tempo determinato, con contratti di minimo 6 mesi consecutivi nell'anno scolastico;
 - genitori che frequentano i corsi di riqualificazione professionale o di formazione professionale regionale o di altro istituto legalmente riconosciuto. I corsi, finalizzati all'inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro, dovranno avere una durata minima di sei mesi, sino massimo di due anni, con obbligo di frequenza negli orari interessati dal servizio. La frequenza ai corsi deve essere mensilmente, e per tutto l'anno scolastico, certificata dalla scuola, pena la dimissione dal servizio a partire dal mese successivo alla mancata presentazione della certificazione richiesta;
 - Genitore lavoratore separato, divorziato o convivente con figlio riconosciuto anche dall'altro genitore.
- 7° **UN GENITORE CHE LAVORA** e genitore non lavoratore separato, divorziato o convivente con figlio riconosciuto anche dall'altro genitore.
- 8° **DUE GENITORI CHE NON LAVORANO**
- 9° **NUMERO DI PROTOCOLLO.**

La collocazione della domanda in graduatoria dipende dal possesso dei requisiti analizzati in sequenza dal punto 1 al punto 8;

A parità di situazione all'interno dei punti da 1 a 8, l'ordinamento delle domande avverrà secondo quanto previsto dal punto 9 (numero di protocollo)

- Sono accettate domande di iscrizione al servizio da parte di cittadini non residenti nel Comune di Cinisello Balsamo. Tali domande potranno essere accolte solamente in caso di esaurimento delle richieste (comprese quelle eventualmente giacenti e non inserite nella graduatoria perché pervenute fuori termine) da parte dei cittadini residenti. Ai richiedenti non residenti non si applicano tariffe ridotte né l'esenzione totale della retta. Le domande dei non residenti vengono collocate in coda alla graduatoria e ordinate secondo i criteri previsti dalla graduatoria stessa.
- Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data d'inserimento nel servizio del bambino.
Con la perdita de/dei requisito/i alla data dell'inserimento (sottoscritti all'atto della domanda) decade l'assegnazione del posto: la domanda di iscrizione verrà ricollocata nella vigente graduatoria sulla base della nuova situazione dichiarata. La perdita del/i requisito/i nel periodo di frequenza del servizio non comporta la dimissione dallo stesso.

ASILI NIDO COMUNALI

- (g) Le iscrizioni sono aperte tutto l'anno.
- (h) Le domande entreranno a far parte della graduatoria secondo le modalità precedentemente descritte.
- (i) E' prevista, prima dell'inizio dell'anno scolastico, la formulazione di un'unica graduatoria comprendente le domande d'iscrizione al servizio pervenute dal **10 maggio** dell'anno precedente al **9 maggio** dell'anno in cui la graduatoria viene redatta, nonché le domande inevase della graduatoria precedente, dei minori che compiono i tre anni dopo il 31 dicembre dell'anno di riferimento della graduatoria.
Qualora il 9 maggio sia un giorno festivo e/o non lavorativo, il termine sarà posticipato al primo giorno feriale successivo.
- (j) **L'ordine della graduatoria può essere modificato, in corso d'anno, solamente a fronte di segnalazioni del Servizio Sociale, per casi urgenti e sui quali viene attivata**

una progettualità specifica. Per tali casi è prevista la possibilità di "scavalco" rispetto all'ordine della graduatoria stessa ogni volta che si libereranno posti.

(k) I bambini inseriti nelle graduatorie saranno suddivisi in base alle seguenti fasce d'età:

- **Piccolini** (fino ai 12 mesi non compiuti);
- **Piccoli** (dai 12 mesi compiuti ai 22 non compiuti);
- **Grandi** (oltre i 22 mesi compiuti).

(l) Nel corso dell'anno scolastico gli inserimenti sono previsti da settembre al 1° aprile.

(m) I posti si rendono disponibili:

- a settembre, a seguito del passaggio alla scuola Materna dei bambini che raggiungono nell'anno solare il terzo anno di età;
- nel corso dell'anno scolastico a seguito di rinuncia al posto.

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DEL POSTO PER IL TEMPO PIENO LUNGO, TEMPO PIENO BREVE, PART-TIME:

La copertura dei posti resi disponibili all'interno degli Asili Nido avviene attraverso una verifica contestuale:

- dell'ordine della graduatoria;
- dell'età del bambino, in relazione alla disponibilità dei posti Nido nelle singole sezioni, organizzati per gruppi omogenei d'età;
- della preferenza espressa dall'utente al momento della presentazione della domanda, procedendo all'assegnazione di altro Nido qualora non vi siano posti disponibili nel Nido richiesto;
- in caso di rinuncia al posto assegnato, l'utente potrà ripresentare domanda di iscrizione per la successiva graduatoria; (*****)
- entro i termini indicati nella nota informativa con cui si comunica all'utente l'assegnazione del posto, il genitore dovrà far pervenire all'ufficio Asili Nido comunicazione scritta dell'eventuale accettazione o rinuncia al posto stesso. In caso di mancata comunicazione scritta, entro la data prefissata, decadrà ogni diritto acquisito relativo all'assegnazione del posto.

ALLEGATO 5

VECCHIO TESTO

DISCIPLINA TARIFFARIA E SCHEMA ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI E DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SPAZIO GIOCO E SPAZIO FAMIGLIA

1. Asili Nido Comunali:

- Il servizio Asili Nido è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 18.00.
- L'attività dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è garantita alle famiglie che ne fanno richiesta per espresse esigenze lavorative (vedi sede di lavoro ed orari di lavoro), da documentare all'atto di accettazione del posto.
- Presso l'Asilo Nido "GIRASOLE" di viale Abruzzi n. 21, il servizio in oggetto sarà erogato, per la sezione "PICCOLINI", sino alle ore 16.00. Su richiesta e solo al compimento del 12° mese d'età, quest'ultimi, nel corso dell'anno, potranno usufruire del servizio post-nido previsto per la sezione "PICCOLI".
- L'ingresso al Nido è consentito dalle ore 07.30 alle ore 09.15.
- Per particolari, straordinarie ed accertate esigenze, i genitori, eccezionalmente, potranno concordare con gli operatori del servizio, e quindi richiedere per i propri figli, un orario di ingresso al Nido ulteriormente posticipato rispetto a quanto previsto e sancito dal precedente punto.
- L'uscita dall'Asilo Nido, fermo restando i precedenti punti, è consentita nei seguenti orari:
 - dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per i minori frequentanti il Servizio Asili Nido Part-Time;
 - dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per i minori frequentanti il Servizio Asili Nido Tempo Pieno Breve;
 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per i minori frequentanti il Servizio Asili Nido Tempo Pieno Lungo - Post-Nido - .
- E' previsto un periodo di inserimento pari ad un mese per i bambini "PICCOLINI" e di 15 giorni per i bambini "PICCOLI" e "GRANDI".
- Per il Servizio Asili Nido ogni anno verranno definite le tariffe mensili massime¹.
- Le rette mensili del servizio asili nido (Part Time, Tempo Normale, Tempo Lungo) a carico degli utenti saranno definite in base alle seguenti tabelle:

¹ Diversificate per tipologia di frequenza (part time, tempo normale e tempo lungo) e per fasce di ISEE del nucleo familiare

ISEE inferiore o uguale alla pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità	L'utente dovrà pagare il 6% del costo del servizio ²
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità più 1 centesimo e tale valore maggiorato del 50%	L'utente dovrà pagare il 55% del 33% del costo del servizio
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 50% più 1centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 100%	L'utente dovrà pagare il 70% del 33% del costo del servizio
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 100% più 1centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 150%	L'utente dovrà pagare il 80% del 33% del costo del servizio
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 150% più 1centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 200%	L'utente dovrà pagare il 85% del 33% del costo del servizio
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 200% più 1 centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 250%	L'utente dovrà pagare il 95% del 33% del costo del servizio
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro	L'utente dovrà pagare il 33% del costo del servizio

² che viene fissata di anno in anno in base alla effettiva spesa di personale, materie prime e spese per struttura e consumi vari per le diverse tipologie di servizio (part time, tempo normale, tempo lungo)

<p>pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 250% più 1 centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 450%</p>	<p>costo del servizio</p>
<p>ISEE superiore al valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 450% più 1 centesimo</p>	<p>L'utente dovrà pagare il 50% del costo del servizio</p>

- Le fasce ISEE di riferimento per l'applicazione di tariffe ridotte rispetto alla tariffa massima mensile vengono automaticamente aggiornate ogni inizio di anno scolastico in base agli adeguamenti operati a livello nazionale della pensione minima da lavoro dipendente, che costituisce la base per la definizione delle fasce tariffarie
- L'utente che desidera accedere alla tariffa ridotta dovrà presentarsi presso l'ufficio Asili Nido con la certificazione ISEE rilasciata dal preposto ufficio comunale.
- Le richieste di accesso al beneficio presentate dall'utente senza la certificazione ISEE allegata non saranno ritirate.
- La comunicazione all'utente, relativa alla mancata concessione del beneficio richiesto, verrà effettuata mediante lettera con A.R.. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

2. Servizio Spazio Gioco, Spazio famiglia e Gioco ma non solo

Per i Servizi Educativi Integrativi Comunali Spazio Gioco e Spazio Famiglia sono istituite le tariffe uniche mensili³ e per il servizio Gioco ma non solo è istituita la tariffa unica giornaliera⁴.

Regole organizzative

Le domande d'iscrizione ai servizi educativi integrativi, nonché al servizio Asili Nido per coloro che accettano di pagare la tariffa massima, hanno validità per tutto il periodo di frequenza ai servizi medesimi. Coloro che beneficiano, per il servizio nidi, della tariffa ridotta, ogni inizio d'anno

³ stabilite ogni anno con atto di deliberazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale

⁴ v. nota precedente

scolastico dovranno ripresentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per ottenere le agevolazioni richieste.

Periodicamente verranno effettuate delle verifiche a campione sulla certificazione presentata e coloro che risulteranno aver reso false dichiarazioni verranno denunciati alle autorità competenti.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di pagare i mesi di erogazione del servizio arretrati calcolati quest'ultimi a tariffa intera, e non potrà più presentare per l'anno scolastico in corso altre richieste di beneficio per il pagamento della retta.

La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, sarà equiparata all'accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese.

Si considerano giorni di effettiva presenza anche i giorni di apertura parziale del servizio.

Nei casi di chiusura totale del servizio, decisi dall'Amministrazione comunale e non ricompresi nel calendario scolastico, o per cause di forza maggiore, **verrà rimborsata una quota giornaliera determinata dividendo per 20 (gg. medi di apertura mensile del servizio) la tariffa mensile attribuita. Tale rimborso avverrà a conguaglio sul pagamento del mese successivo.**

Nei casi di chiusura parziale del servizio, all'utente verrà rimborsata la sola quota giornaliera pari al 6% del costo del servizio. Tale rimborso avverrà a conguaglio sul pagamento del mese successivo.

Per i servizi Asili Nido Tempo Pieno Breve, Tempo Pieno Lungo e Part-time, il pagamento della retta avverrà con versamenti mensili, pari al 100% della tariffa attribuita all'utente secondo la fascia oraria richiesta per l'utilizzo del servizio e secondo la propria fascia ISEE. Considerato che per i giorni di assenza del bambino dal nido l'A.C. provvederà a rimborsare una quota giornaliera pari al 6% del costo giornaliero del servizio⁵, tale rimborso avverrà a conguaglio sul pagamento del mese successivo.

Durante il periodo di inserimento è previsto il pagamento **dell'intera** retta mensile secondo la fascia oraria prescelta, indipendentemente dall'orario effettivo di frequenza.

Il mese successivo si provvederà a rimborsare, a conguaglio, i giorni non frequentati dall'inizio del mese al giorno fissato dall'ufficio asili nido per l'inizio dell'inserimento. La quota giornaliera rimborsata sarà determinata dividendo per 20 (gg. medi di apertura mensile del servizio) la tariffa mensile attribuita

⁵ L'entità viene determinata di anno in anno in base al costo del servizio distinto per tipologia: part time, tempo normale, tempo lungo

Per tutti i servizi, in caso di rinuncia al posto, è previsto un preavviso scritto di 15 giorni, per i quali è dovuto il pagamento della retta. La rinuncia può essere dichiarata con decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.

Per i servizi Asili Nido Tempo Pieno Breve, Tempo Pieno Lungo, Part-time e Spazio Gioco mattino, il computo dell'ultimo mese di pagamento avverrà come segue:

- Per i bambini iscritti per l'intero mese è previsto il pagamento della retta intera mensile corrispondente alla fascia di utilizzo del servizio, indipendentemente dal numero dei giorni di apertura del servizio stesso.
- Per i bambini iscritti per parte del mese, a seguito di rinuncia del posto, il calcolo della retta dovuta avverrà moltiplicando la quota giornaliera (ottenuta dividendo per 20 giorni di apertura media la tariffa mensile) per il numero di giorni di apertura del servizio, conteggiati dall'inizio del mese e sino alla data di iscrizione al servizio stesso.
- Per i servizi Asili Nido Tempo Pieno Breve, Tempo Pieno Lungo, Part-time, alla quota dovuta per l'ultimo mese di iscrizione va sottratta la quota da rimborsare per assenze del bambino nei giorni del mese precedente
- Per il servizio Spazio Famiglia il computo dell'ultimo mese di pagamento avverrà moltiplicando la quota giornaliera (ottenuta dividendo per 4-8⁶ giorni di apertura media - la tariffa intera mensile) per il numero dei giorni di apertura del servizio conteggiati dall'inizio del mese e sino alla data di iscrizione al servizio stesso.

Utilizzando gli appositi bollettini emessi dall'ufficio Rette e rispettando le scadenze indicate sugli stessi, l'utente dovrà effettuare i dovuti versamenti mensili presso gli uffici postali o gli istituti di credito cittadini.

Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, o la mancata frequenza per un mese (non giustificata da certificazione medica), comporta la dimissione d'ufficio del/la bambino/a dai servizi Educativi Integrativi ed Asili Nido. Per il periodo di iscrizione l'utente dovrà comunque corrispondere la relativa retta.

Si accettano richieste di mutamento tariffario in corso d'anno sino al 31 marzo di ogni ciclo scolastico.

I mutamenti di tariffa per il servizio nidi in corso d'anno non hanno effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione.

E' consentito il passaggio al Tempo Pieno Lungo solo previa documentazione di detta necessità (ES.: cambio della sede e/o degli orari di lavoro di entrambi i genitori). Il passaggio

alla suddetta fascia oraria decorrerà dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione.

E' consentito il passaggio da Tempo Part-Time a Tempo Pieno Breve e viceversa solo ad inizio anno scolastico (settembre) e in corso d'anno il 1° gennaio.

E' previsto il trasferimento da un Asilo Nido all'altro per i bambini già frequentanti solo a decorrere dal mese di settembre (inizio anno scolastico).

E' previsto il trasferimento da un servizio all'altro, nel corso dell'anno scolastico, sulla base di domande presentate separatamente secondo il seguente schema:

- Passaggio dal nido allo Spazio Gioco mattino e viceversa;
- Passaggio dal nido allo Spazio Famiglia e viceversa;
- Passaggio dallo Spazio Gioco mattino allo Spazio Famiglia e viceversa.

Tutte le richieste di variazione della fascia oraria dovranno pervenire all'Ufficio Asili Nido almeno 15 giorni prima dei periodi indicati dai precedenti articoli per il cambio della fascia oraria.

Tutti i requisiti per l'accesso ai servizi devono essere posseduti alla data di inizio inserimento presso il servizio. Qualsiasi variazione dei requisiti suddetti dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Asili Nido. La perdita in corso d'anno del requisito della residenza comporta la dimissione del bambino/a dal servizio (Asilo Nido – Spazio Gioco – Spazio Famiglia) con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Nel caso in cui il richiedente il beneficio dell'applicazione di una tariffa per il servizio nidi ridotta rispetto alla tariffa massima mensile non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o allo stesso spedito mediante A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa mensile assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata. Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo;
- due Amministrativi del medesimo settore che non hanno avuto ruolo nel procedimento

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

⁶ v. nota precedente

ALLEGATO 5

NUOVO TESTO

DISCIPLINA TARIFFARIA E SCHEMA ORGANIZZATIVO DEI SERVIZI ASILI NIDO COMUNALI E DEI SERVIZI EDUCATIVI INTEGRATIVI SPAZIO GIOCO, SPAZIO FAMIGLIA E GIOCO ... MA NON SOLO, GIOCO ...MA NON SOLO-DI SABATO E LABORATORI.

1. Asili Nido Comunali:

- Il servizio Asili Nido è aperto da lunedì a venerdì, dalle ore 07.30 alle ore 18.00.
- L'attività dalle ore 16.00 alle ore 18.00 è garantita alle famiglie che ne fanno richiesta per espresse esigenze lavorative (vedi sede di lavoro ed orari di lavoro), da documentare all'atto di accettazione del posto.
- Presso l'Asilo Nido "GIRASOLE" di viale Abruzzi n. 21, il servizio in oggetto sarà erogato, per la sezione "PICCOLINI", sino alle ore 16.00. Su richiesta e solo al compimento del 12° mese d'età, quest'ultimi, nel corso dell'anno, potranno usufruire del servizio post-nido previsto per la sezione "PICCOLI".
- L'ingresso al Nido è consentito dalle ore 07.30 alle ore 09.15.
- Per particolari, straordinarie ed accertate esigenze, i genitori, eccezionalmente, potranno concordare con gli operatori del servizio, e quindi richiedere per i propri figli, un orario di ingresso al Nido ulteriormente posticipato rispetto a quanto previsto e sancito dal precedente punto.
- L'uscita dall'Asilo Nido, fermo restando i precedenti punti, è consentita nei seguenti orari:
 - dalle ore 13.00 alle ore 13.30 per i minori frequentanti il Servizio Asili Nido Part-Time;
 - dalle ore 15.30 alle ore 16.00 per i minori frequentanti il Servizio Asili Nido Tempo Pieno Breve;
 - dalle ore 16.00 alle ore 18.00 per i minori frequentanti il Servizio Asili Nido Tempo Pieno Lungo - Post-Nido - .
- E' previsto un periodo di inserimento pari ad un mese per i bambini "PICCOLINI" e di 15 giorni per i bambini "PICCOLI" e "GRANDI".
- Per il Servizio Asili Nido ogni anno verranno definite le tariffe mensili massime⁷.

- Le rette mensili del servizio asili nido (Part Time, Tempo Normale, Tempo Lungo) a carico degli utenti saranno definite in base alle seguenti tabelle:

ISEE inferiore o uguale alla pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità	L'utente dovrà pagare il 6% del costo del servizio ⁸
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità più 1 centesimo e tale valore maggiorato del 50%	L'utente dovrà pagare il 55% del 33% del costo del servizio
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 50% più 1centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 100%	L'utente dovrà pagare il 70% del 33% del costo del servizio
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 100% più 1centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 150%	L'utente dovrà pagare il 80% del 33% del costo del servizio
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 150% più 1centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 200%	L'utente dovrà pagare il 85% del 33% del costo del servizio
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 200%	L'utente dovrà pagare il 95% del 33% del costo del servizio

⁷ Diversificate per tipologia di frequenza (part time, tempo normale e tempo lungo) e per fasce di ISEE del nucleo familiare

⁸ che viene fissata di anno in anno in base alla effettiva spesa di personale, materie prime e spese per struttura e consumi vari per le diverse tipologie di servizio (part time, tempo normale, tempo lungo)

più 1 centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 250%	
ISEE compreso tra un valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 250% più 1 centesimo e valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 450%	L'utente dovrà pagare il 33% del costo del servizio
ISEE superiore al valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità maggiorato del 450% più 1 centesimo	L'utente dovrà pagare il 50% del costo del servizio

- Le fasce ISEE di riferimento per l'applicazione di tariffe ridotte rispetto alla tariffa massima mensile vengono automaticamente aggiornate ogni inizio di anno scolastico in base agli adeguamenti operati a livello nazionale della pensione minima da lavoro dipendente, che costituisce la base per la definizione delle fasce tariffarie.
- L'utente che desidera accedere alla tariffa ridotta dovrà presentarsi presso l'Ufficio Asili Nido con la certificazione ISEE rilasciata **dagli Uffici preposti. Tale certificazione deve essere calcolata in base alla situazione reddituale e patrimoniale esistente al 31/12 dell'anno precedente all'inizio del servizio salvo i casi in cui si verifichi in corso d'anno una significativa riduzione (o incremento) della capacità economica a seguito di totale perdita di posto di lavoro dipendente (o cessazione dello stato di disoccupazione). In questi due casi (e solo in questi) la famiglia provvederà a presentare il nuovo ISEE, ricalcolato in base alla nuova situazione, e la tariffa sarà assegnata in corrispondenza della nuova fascia fino al momento della cessazione della disoccupazione (o della situazione di occupazione).**
- **(Per coloro che iniziano a frequentare il servizio a settembre la certificazione ISEE è mantenuta valida sino a tutto il mese di luglio dell'anno successivo).**
- Le richieste di accesso al beneficio presentate dall'utente senza la certificazione ISEE allegata non saranno ritirate.
- La comunicazione all'utente, relativa alla mancata concessione del beneficio richiesto, verrà effettuata mediante lettera con A.R.. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

3. Servizio Spazio Gioco, Spazio famiglia e Gioco ma non solo, Gioco...ma non solo-di sabato e Laboratori.

Per i Servizi Educativi Integrativi Comunali **Spazio Gioco, Spazio Famiglia e Gioco ...ma non solo** sono istituite le tariffe uniche mensili⁹.

Per il servizio **Gioco ma non solo – di sabato** è istituita la tariffa unica giornaliera¹⁰. Per il pagamento della quota dovuta per la frequenza a tale servizio verranno emessi trimestralmente bollettini di pagamento, i cui importi saranno calcolati sulla base delle presenze effettuate nei tre mesi precedenti.

Per il servizio **Laboratori** è previsto il pagamento di una quota fissa ottenuta moltiplicando la tariffa unica giornaliera per il numero degli incontri previsti per singolo Laboratorio.

Regole organizzative.

Le domande d'iscrizione ai servizi educativi integrativi, nonché al servizio Asili Nido per coloro che accettano di pagare la tariffa massima, hanno validità per tutto il periodo di frequenza ai servizi medesimi. Coloro che beneficiano, per il servizio nidi, della tariffa ridotta, ogni inizio d'anno scolastico dovranno ripresentare la documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari per ottenere le agevolazioni richieste.

Periodicamente verranno effettuate delle verifiche a campione sulla certificazione presentata e coloro che risulteranno aver reso false dichiarazioni verranno denunciati alle autorità competenti.

Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con l'obbligo di pagare i mesi di erogazione del servizio arretrati calcolati questi ultimi a tariffa intera, e non potrà più presentare per l'anno scolastico in corso altre richieste di beneficio per il pagamento della retta.

La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti atti a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, sarà equiparata all'accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese.

Per tutti i servizi, nei casi di chiusura totale, decisi dall'Amministrazione comunale e non ricompresi nel calendario scolastico, o per cause di forza maggiore, verrà rimborsata una quota giornaliera determinata dividendo per il [numero dei giorni medi di apertura mensile](#)

⁹ stabilite ogni anno con atto di deliberazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale

¹⁰ v. nota precedente

dei singoli servizi la tariffa mensile attribuita. Tale rimborso avverrà a conguaglio sul pagamento del mese successivo.

Il rimborso avverrà nella medesima misura anche nel caso di assenza totale del/la bambino/a per chiusura parziale del servizio dovuta a scioperi o assemblee del personale indetti in orari tali da compromettere il momento del pasto.

In tutti i casi di frequenza parziale del servizio dovuta a chiusura parziale del servizio stesso e nei giorni di chiusura totale ricompresi nel calendario scolastico, all'utente verrà rimborsata la sola quota giornaliera pari al 6% del costo del servizio. **Ogni** rimborso avverrà a conguaglio sul pagamento del mese successivo, **ad eccezione del mese di giugno in cui il rimborso avverrà nel medesimo mese.**

Per i servizi Asili Nido Tempo Pieno Breve, Tempo Pieno Lungo e Part-time, il pagamento della retta avverrà con versamenti mensili, pari al 100% della tariffa attribuita all'utente secondo la fascia oraria richiesta per l'utilizzo del servizio e secondo la propria fascia ISEE. Considerato che per i giorni di assenza del bambino dal nido l'Amministrazione Comunale provvederà a rimborsare una quota giornaliera pari al 6% del costo giornaliero del servizio¹¹, tale rimborso avverrà a conguaglio sul pagamento del mese successivo.

Per i servizi Asili Nido e Spazio Gioco durante il periodo di inserimento è previsto il pagamento dell'intera retta mensile secondo la fascia oraria prescelta, indipendentemente dall'orario effettivo di frequenza e dal giorno di inizio dell'inserimento fissato dall'Ufficio Asili Nido.

Il mese successivo si provvederà a rimborsare, a conguaglio, i giorni non frequentati dall'inizio del mese al giorno fissato dall'ufficio asili nido per l'inizio dell'inserimento. La quota giornaliera rimborsata sarà determinata dividendo per 20 (gg. medi di apertura mensile del servizio) la tariffa mensile attribuita.

Per tutti i servizi, in caso di rinuncia al posto, è previsto un preavviso scritto di 15 giorni, per i quali è dovuto il pagamento della retta. Per tutti i servizi la rinuncia può essere dichiarata con decorrenza dal 1° o dal 16° giorno del mese.

Per i servizi Asili Nido Tempo Pieno Breve, Tempo Pieno Lungo, Part-time e Spazio Gioco mattino, il computo dell'ultimo mese di pagamento avverrà **dividendo la tariffa mensile (attribuita per la fascia oraria richiesta) per 20 (giorni di apertura media del servizio) e moltiplicando per i giorni di effettiva apertura del servizio stesso.**

¹¹ L'entità viene determinata di anno in anno in base al costo del servizio distinto per tipologia: part time, tempo normale, tempo lungo.

Per i servizi Asili Nido Tempo pieno breve, Tempo pieno lungo, Part-time, alla quota dovuta per l'ultimo mese di iscrizione va sottratta la quota da rimborsare per le assenze del bambino effettuate nei giorni del mese precedente **e nei giorni del mese stesso.**

La regolamentazione descritta è valida per le 42 settimane di calendario scolastico. Il servizio verrà, inoltre, garantito facoltativamente per altre 4 settimane (nido estivo). Le famiglie interessate al nido estivo – entro il 31 marzo di ogni anno – dovranno optare per la frequenza durante tutto il periodo o solamente per le prime due settimane. Non verranno accettate domande presentate oltre il termine suddetto. Il calcolo della retta – che dovrà essere pagata anticipatamente con la mensilità di aprile - avverrà con la modalità prevista per l'ultimo mese. La quota versata non verrà rimborsata nè verrà effettuato alcun rimborso per la mancata frequenza del servizio.

Agli utenti che NON frequenteranno il nido estivo sarà comunque garantito il posto per l'anno scolastico successivo.

Per i servizi Spazio Famiglia e Gioco..ma non solo **il computo del 1° e dell'ultimo mese di pagamento** avverrà moltiplicando la quota giornaliera (ottenuta dividendo per 4-8¹² giorni di apertura media dei rispettivi servizi - la tariffa intera mensile) per il numero dei giorni di apertura del servizio, conteggiati come segue:

- **in caso di inserimento = dalla data fissata dall'Ufficio Asili Nido e sino alla fine del mese stesso;**
- **in caso di rinuncia al posto = dall'inizio del mese e sino alla data antecedente la decorrenza della rinuncia stessa.**

Utilizzando gli appositi bollettini emessi dall'ufficio Rette e rispettando le scadenze indicate sugli stessi, l'utente dovrà effettuare i dovuti versamenti mensili presso gli uffici postali o gli istituti di credito cittadini.

Il mancato pagamento della retta per due mesi consecutivi, o la mancata frequenza per un mese (non giustificata da certificazione medica), comporta la dimissione d'ufficio del/la bambino/a dai servizi Educativi Integrativi ed Asili Nido. Per il periodo di iscrizione l'utente dovrà comunque corrispondere la relativa retta.

I mutamenti di tariffa per il servizio nidi in corso d'anno non hanno effetto retroattivo e decorreranno a partire dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione.

Durante tutto l'anno scolastico è consentito il passaggio al Tempo Pieno Lungo solo **previa presentazione delle dichiarazioni dei datori di lavoro dei genitori che attestino un orario di lavoro tale da non consentire il ritiro del bambino entro le ore 16.00.**

¹² v. nota precedente

Il passaggio alla suddetta fascia oraria decorrerà dal 1° del mese successivo alla data di presentazione della domanda di variazione.

In corso d'anno alle famiglie è consentita una sola possibilità di estendere o ridurre l'orario di frequenza del servizio (fatta eccezione per quanto stabilito nei casi di significativa caduta del reddito). La modifica di orario decorrerà dal mese successivo a quello di presentazione della richiesta.

E' previsto il trasferimento da un Asilo Nido all'altro per i bambini già frequentanti solo a decorrere dal mese di settembre (inizio anno scolastico).

E' previsto il trasferimento da un servizio all'altro, nel corso dell'anno scolastico, sulla base di domande presentate separatamente.

E' consentita l'iscrizione ai servizi Gioco...ma non solo di sabato e ai Laboratori anche agli utenti già iscritti ad altro servizio.

Tutti i requisiti per l'accesso ai servizi devono essere posseduti alla data di inizio inserimento presso il servizio. Qualsiasi variazione dei requisiti suddetti, **risultanti sulla domanda di iscrizione ai vari servizi**, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto all'Ufficio Asili Nido. La perdita in corso d'anno del requisito della residenza comporta la dimissione del bambino/a dal servizio (Asilo Nido –Spazio Gioco– Spazio Famiglia) con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico successivo.

Nel caso in cui il richiedente il beneficio dell'applicazione di una tariffa per il servizio nidi ridotta rispetto alla tariffa massima mensile non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o allo stesso spedito mediante A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa mensile assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata. Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo;
- due Amministrativi del medesimo settore che non hanno avuto ruolo nel procedimento.

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

TESTO CON MODIFICHE A FRONTE

Disciplina Tariffaria e schema organizzativo del Servizio Assistenza Domiciliare

Premessa

Il Servizio di Assistenza Domiciliare è costituito dal complesso delle prestazioni di natura socio-assistenziale offerte al domicilio di anziani e di cittadini invalidi, al fine di consentire la permanenza nel normale ambiente di vita e di ridurre le esigenze di ricorso a strutture residenziali.

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone la finalità di aiutare tutti i cittadini, residenti nel Comune di Cinisello Balsamo, temporaneamente o permanentemente in condizioni di non autosufficienza, perché possano continuare a vivere al proprio domicilio, concorrendo a rendere effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali.

Pertanto il Servizio è da considerarsi uno strumento per:

- la conservazione, il sostegno ed il recupero dell'autonomia personale, anche al fine di evitare ricoveri impropri;
- il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso;
- il mantenimento, il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni sociali e familiari, onde evitare l'isolamento della persona.

ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

I destinatari del Servizio di Assistenza Domiciliare agli Anziani (S.A.D.), residenti nel Comune, sono i cittadini anziani (~~ultra 60enni~~) **modificato in** (ultra 65enni) in condizione di non autosufficienza parziale o totale.

Le prestazioni di assistenza domiciliare da garantire all'utente, da parte di personale professionalmente abilitato, sono le seguenti:

- aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale totale o parziale;
- aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi e per l'assunzione dei pasti, ecc.). Tale aiuto comprenderà anche prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività sanitarie (mobilizzazione, massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, rilievo della temperatura, ecc.) che non siano riservate a competenze specifiche di altre figure professionali;
- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio e degli arredi (comuni attività domestiche, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e

cucito ecc.). Periodicamente, e in taluni casi, potranno venire richieste pulizie più approfondite (ad es. vetri, lampadari ecc.);

- accompagnamento nello svolgimento di commissioni ed acquisti vari, preparazione a domicilio dei pasti;
- accompagnamento per il disbrigo di pratiche varie, per prestazioni sanitarie e/o per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali o di vicinato;
- aiuto nella preparazione dei pasti al domicilio degli utenti.

ACCESSO AL SERVIZIO

- A.** L'ammissione al Servizio è subordinata alla presentazione di apposita domanda sottoscritta dall'interessato o da suo delegato, o da un componente del nucleo familiare dell'utente stesso. Per le persone sole o incapaci di provvedere, la domanda può essere avviata d'ufficio da parte del Servizio Sociale in virtù dei compiti istituzionali e professionali che gli sono propri¹³, o su segnalazione di persone, Enti o Associazioni di volontariato a conoscenza del caso.
- B.** Alla domanda d'accesso al Servizio, il richiedente dovrà allegare la certificazione/attestazione ISEE del nucleo a cui appartiene
- C.** L'istruttoria della domanda è svolta dal Servizio sociale comunale con le seguenti modalità:
- esame preliminare della documentazione prodotta per l'apertura del caso, al fine di accertare l'ammissibilità;
 - accertamento diretto della situazione di bisogno attraverso visita domiciliare;
 - verifica dell'ISEE prodotto all'atto della richiesta d'ammissione al servizio.
- D.** Prima dell'arrivo della comunicazione scritta concernente l'esito dell'istruttoria, qualora il Servizio Sociale ravvisi la necessità dell'immediata attivazione del servizio a tutela dell'anziano, la domanda presentata dall'interessato ha carattere autorizzatorio, rispetto l'avvio del servizio in oggetto.
- E.** L'istruttoria ha di norma la durata massima di un mese, termine entro il quale verrà comunicato per iscritto al richiedente l'esito della domanda.
- F.** In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di ulteriori informazioni il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

¹³ **Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n.14, art. 2**

"L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 (...l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale) consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi, le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno".

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI

Le domande vengono valutate dal Servizio Sociale comunale con l'eventuale collaborazione del medico curante e dall'équipe del progetto Assistenza Domiciliare Integrata (A.D.I.) composta oltre che dall'Assistente Sociale comunale anche da:

- *geriatra;
- *infermiere professionale;
- *fisiatra;
- *medico responsabile del distretto.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Per l'attribuzione del punteggio vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- I stato di salute dell'anziano;
- II situazione familiare;
- III ISEE del nucleo;
- IV eventuali situazioni particolari.

I - STATO DI SALUTE

Per effettuare questa valutazione vengono considerate le condizioni generali, mentali e motorie del soggetto sulla scorta della documentazione sanitaria esistente (certificazioni del medico di base, lettere di dimissione dall'Ospedale, verbale di invalidità ecc.). Qualora si rendessero necessari ulteriori elementi il caso verrà esaminato in sede di Unità di Valutazione Multidimensionale (U.V.M.)

A1	Anziano completamente non autosufficiente	Punti 5
A2	Anziano gravemente non autosufficiente	Punti 4
A3	Anziano parzialmente autosufficiente di grado medio	Punti 3
A4	Anziano parzialmente autosufficiente di grado lieve	Punti 2

II - SITUAZIONE FAMILIARE

Condizioni di vita dell'anziano

B1	Anziano che vive da solo	Punti 3
B2	Anziano con coniuge o familiare assimilato non autosufficiente	Punti 3
B3	Anziano con coniuge o familiare assimilato parzialmente	Punti 2

	autosufficiente	
B4	Anziano con coniuge o familiare assimilato autosufficiente	Punti 1

Per familiare assimilato si intende un altro anziano o invalido, titolare solo del reddito da pensione.

Aiuto Parentale

B1.1	Mancanza di aiuto parentale	Punti 2
B1.2	Presenza di aiuto parentale	Punti 0

Per arrivare alla assegnazione del punteggio B.2 si tiene conto delle informazioni fornite dall'anziano (o da chi sottoscrive il modulo di accesso) e della valutazione del Servizio Sociale.

III - SITUAZIONE ECONOMICA

C1	ISEE di valore inferiore o uguale alla pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità ¹⁴	Punti 4
C2	ISEE di valore compreso tra il precedente più 1 centesimo ¹⁵ e tale importo maggiorato del 60%	Punti 2
C3	ISEE di valore superiore al valore ISEE precedente	Punti 0

IV - SITUAZIONI PARTICOLARI

D1	Situazioni particolari	Punti da 1 a 2
----	------------------------	----------------

Questo punteggio viene applicato in base alla valutazione del Servizio Sociale qualora si presentino situazioni di particolare gravità o rilevanza sociale. L'attribuzione di questo punteggio viene motivata dal Servizio Sociale nella sua documentazione.

I malati in fase terminale hanno la precedenza anche con minor punteggio; in caso di parità di punteggio viene data la precedenza in base alla data di presentazione della domanda.

ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

Conseguentemente all'inserimento della domanda del richiedente nell'ordine progressivo determinato dal punteggio conseguito, il Servizio Sociale stabilisce la data di attivazione dell'intervento compatibilmente con la disponibilità di risorse strumentali.

¹⁴ Per il 2001 il valore ISEE è pari a 9.605.000 pari alla pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità

¹⁵ considerato che dal 2002 l'euro sarà la moneta di riferimento

Il programma di intervento viene elaborato dallo stesso Servizio Sociale che stabilisce le caratteristiche tecniche delle prestazioni (contenuti, tempi e modalità di erogazione) così come eventuali modifiche e/o sospensioni del servizio sulla base delle verifiche effettuate.

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI

I fruitori del servizio sono tenuti a concorrere al costo delle prestazioni effettivamente erogate, in relazione alle loro condizioni economiche e secondo tariffe determinate in base al proprio ISEE. Qualora l'utente richiedente il servizio benefici dell'indennità d'accompagnamento, concorrerà al costo delle prestazioni erogate in base alla percentuale immediatamente successiva rispetto al valore ISEE individuato per lo stesso con le modalità esplicitate al primo capoverso. In via generale, per nucleo familiare rilevante ai fini ISEE si intende la famiglia anagrafica risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme "di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune" (art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), con tutte le specifiche previste dalla normativa generale (D.Lgs 109/98, sue modifiche e norme attuative).

La normativa sul ricicometro (D.lgs 109/98 e 130/2000) prevede che l'Ente erogatore possa prevedere, attraverso apposita regolamentazione, composizioni del nucleo familiare diverse da quella stabilita a livello generale dalla normativa statale, purchè estratte nell'ambito del nucleo anagrafico, qualora ciò risulti più rispondente alla specifica prestazione erogata. Ai fini del Servizio di Assistenza Domiciliare, il nucleo familiare dell'anziano (~~ultra 60enne~~) **modificato in** (ultra 65enne) si considera costituito esclusivamente dallo stesso e dal coniuge o convivente more uxorio (anche laddove anagraficamente il nucleo sia composto anche da altre persone).

Le quote di partecipazione degli utenti al costo del servizio vengono così individuate:

<i>ISEE</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO QUALORA L'UTENTE BENEFICI DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO</i>	<i>PARTECIPAZIONE MASSIMA MENSILE (calcolata su 35 ore di servizio)</i>
-------------	---	---	---

	<i>SERVIZIO</i>		
ISEE inferiore o uguale a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità	0%	10%	10% per 35
ISEE compreso tra il valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità più 1 centesimo ¹⁶ e tale valore maggiorato del 50%	10%	20%	10-20% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 50% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 100%	20%	40%	20-40% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 100% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 150%	40%	60%	40-60% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 150% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 200%	60%	80%	60-80% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 200% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 250%	80%	100%	80-100% per 35
ISEE superiore a valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 250%	100%	100%	Non c'è limite alla partecipazione

¹⁶ considerato che dal 2002 l'euro sarà la moneta di riferimento

In caso di motivate condizioni di difficoltà socio-economica, accertate dal Servizio Sociale, all'utente potrà essere applicata una tariffa inferiore a quella prevista. In casi eccezionali potrà essere accordato l'esonero.

PARTECIPAZIONE DEI TENUTI AGLI ALIMENTI AL COSTO DEL SERVIZIO

Qualora il costo sopportato dall'Amministrazione Comunale (costo complessivo-partecipazione al costo da parte dell'utente) per l'erogazione del servizio in oggetto superi euro 310¹⁷ mensili (pari a £ 600.244) **modificato in** euro 415¹⁸ mensili, dovranno concorrere alla copertura del costo anche i nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa) nella misura massima del 30% **modificato in** 20% dell'eccedenza tra proprio ISEE e MV, e comunque con una partecipazione massima calcolata pari ad una percentuale dell'ISE (X) del nucleo pari alla percentuale di scarto tra l'ISEE del nucleo e il minimo vitale del nucleo stesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$(X/100) ISE = (ISEE - MV) / 100$$

$$\text{ossia } X = (ISEE - MV) / ISE$$

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £ 19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £ 4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.810 annui, pari ad un contributo mensile di 44.984

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71
- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

I tenuti agli alimenti dello stesso grado risponderanno in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

In caso di familiari conviventi con l'anziano e il suo coniuge (o convivente more uxorio), considerato che ai fini della partecipazione al costo del servizio da parte dell'utente si considera il suo nucleo come composto esclusivamente da lui e dal suo coniuge o convivente more uxorio, anche se il nucleo anagrafico risulta più ampio, gli altri

¹⁷ importo stabilito per il 2002, soggetto di anno in anno ad automatico aumento in base ad adeguamento ISTAT

¹⁸ importo stabilito per il 2004, soggetto di anno in anno ad automatico in base ad adeguamento istat

componenti il nucleo anagrafico parteciperanno al costo del servizio in oggetto in qualità di tenuti agli alimenti, come se facenti parte di un altro nucleo.

SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ALLE PERSONE IN SITUAZIONE DI HANDICAP, INVALIDI E ALLE LORO FAMIGLIE (ADH).

Il servizio di assistenza domiciliare rivolto ai cittadini invalidi sul territorio, consiste nel complesso di prestazioni di natura socio - assistenziale presso il domicilio.

aggiunto con modifica: La presente regolamentazione si applica esclusivamente nei confronti di cittadini invalidi di età inferiore o uguale a 65 anni. Nel caso di età superiore ai 65 anni si applicherà la regolamentazione prevista per il servizio di assistenza domiciliare per anziani.

Tale servizio è erogato in prestazioni di natura socio-assistenziale di sostegno alla famiglia in difficoltà nella gestione del componente invalido, di stimolo e sviluppo delle risorse personali al fine di prevenire situazioni di emarginazione con l'aiuto e la collaborazione dei servizi territoriali.

Obiettivo e scopo del servizio è quello di consentire la permanenza dei soggetti interessati nel proprio ambiente di vita, riducendo il ricorso a strutture residenziali favorendo lo sviluppo e la dignità delle persone.

Il servizio si articola in progetti mirati, all'acquisizione dell'autonomia della persona invalida, dove possibile, o al mantenimento delle sue capacità attraverso i seguenti interventi di sostegno:

- * aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona ;
- * aiuto per il governo dell'alloggio e attività domestiche;
- * accompagnamento per visite mediche e altre pratiche.

ACCESSO AL SERVIZIO, ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA E ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

Per l'accesso al servizio, l'istruttoria della domanda e l'attivazione dell'intervento si applicano le disposizioni relative all'Assistenza Domiciliare Anziani e sono svolte dal Servizio sociale comunale.

FORMAZIONE DI UNA GRADUATORIA PER L'ACCESSO AL SERVIZIO

Le richieste presentate dagli interessati verranno valutate dal Servizio sociale e confluiranno in una graduatoria che terrà conto delle seguenti condizioni:

- * Situazione sanitaria;
- * Situazione familiare e ambientale;
- * ISEE del nucleo;
- * Eventuali situazioni di particolare disagio sociale e/o familiare.

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO

Per l'attribuzione del punteggio vengono presi in considerazione i seguenti elementi:

- 1° stato di salute dell'invalido/handicap;
- 2° situazione familiare;
- 3° situazione economica;
- 4° eventuali situazioni particolari.

1° - STATO DI SALUTE

Per effettuare questa valutazione vengono considerate le condizioni generali, mentali e motorie del soggetto sulla scorta della documentazione sanitaria esistente (certificazioni del medico di base, lettere di dimissione dall'Ospedale, verbale di invalidità ecc.).

A1	Invalido/h completamente non autosufficiente	Punti 5
A2	Invalido/h gravemente non autosufficiente	Punti 4
A3	Invalido/h parzialmente autosufficiente di grado medio	Punti 3
A4	Invalido/h parzialmente autosufficiente di grado lieve	Punti 2

2° - SITUAZIONE FAMILIARE

Condizioni di vita dell'invalido /handicap

B1	Invalido/h che vive da solo	Punti 3
B2	Invalido/h con coniuge o familiare assimilato non autosufficiente	Punti 3
B3	Invalido/h con coniuge o familiare assimilato parzialmente autosufficiente	Punti 2
B4	Invalido/h con coniuge o familiare assimilato autosufficiente	Punti 1

Per familiare assimilato si intende un altro invalido, titolare solo del reddito da pensione.

Aiuto Parentale

B1.1	Mancanza di aiuto parentale	Punti 2
B1.2	Presenza di aiuto parentale	Punti 0

Per arrivare alla assegnazione del punteggio B.2 si tiene conto delle informazioni fornite dall'invalido (o da chi sottoscrive il modulo di accesso) e della valutazione dell'Assistente Sociale.

3° - SITUAZIONE ECONOMICA

C1	ISEE di valore inferiore o uguale alla pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità ¹⁹	Punti 4
C2	ISEE di valore compreso tra il precedente più 1 centesimo ²⁰ e tale importo maggiorato del 60%	Punti 2
C3	ISEE di valore superiore al valore ISEE precedente	Punti 0

4° - SITUAZIONI PARTICOLARI

D1	Situazioni particolari	Punti da 1 a 2
----	------------------------	----------------

Questo punteggio viene applicato in base alla valutazione del Servizio Sociale qualora si presentino situazioni di particolare gravità o rilevanza sociale. L'attribuzione di questo punteggio viene motivata dall'Assistente Sociale nella sua documentazione.

I malati in fase terminale hanno la precedenza anche con minor punteggio; in caso di parità di punteggio viene data la precedenza in base alla data di presentazione della domanda.

ATTIVAZIONE DELL'INTERVENTO

Conseguentemente all'inserimento della domanda del richiedente nell'ordine progressivo determinato dal punteggio conseguito, il Servizio Sociale stabilisce la data di attivazione dell'intervento compatibilmente con la disponibilità di risorse strumentali.

Il programma di intervento viene elaborato dallo stesso Servizio Sociale che stabilisce le caratteristiche tecniche delle prestazioni (contenuti, tempi e modalità di erogazione) così come eventuali modifiche e/o sospensioni del servizio sulla base delle verifiche effettuate.

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO-**VECCHIO TESTO**

I fruitori del servizio sono tenuti a concorrere al costo delle prestazioni effettivamente erogate, in relazione alle loro condizioni economiche e secondo tariffe determinate in base al proprio ISEE. Qualora l'utente richiedente il servizio benefici dell'indennità d'accompagnamento, concorrerà al costo delle prestazioni erogate in base alla percentuale

¹⁹ Per il 2001 il valore ISEE è pari a 9.605.000 pari alla pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità

²⁰ considerato che dal 2002 l'euro sarà la moneta di riferimento

immediatamente successiva rispetto al valore ISEE individuato per lo stesso con le modalità esplicitate al primo capoverso.

Ai fini della partecipazione al costo del servizio il nucleo di riferimento per il calcolo dell'ISE si considera costituito dal solo invalido e dal suo coniuge o convivente more uxorio, anche se il nucleo anagrafico risulta più ampio.

La partecipazione al costo del servizio sarà determinata secondo la seguente tabella:

<i>ISEE</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO QUALORA L'UTENTE BENEFICI DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO</i>	<i>PARTECIPAZIONE MASSIMA MENSILE (calcolata su 35 ore di servizio)</i>
ISEE inferiore o uguale a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità	0%	10%	10% per 35
ISEE compreso tra il valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità più 1 centesimo ²¹ e tale valore maggiorato del 50%	10%	20%	10-20% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 50% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 100%	20%	40%	20-40% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 100% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 150%	40%	60%	40-60% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità	60%	80%	60-80% per 35

²¹ considerato che dal 2002 l'euro sarà la moneta di riferimento

di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 150% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 200%			
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 200% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 250%	80%	100%	80-100% per 35
ISEE superiore a valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 250%	100%	100%	Non c'è limite alla partecipazione

In caso di motivate condizioni di difficoltà socio-economiche, accertate dal servizio sociale, all'utente potrà essere applicata una tariffa inferiore a quella prevista.

In casi eccezionali potrà essere accordato l'esonero.

PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO-NUOVO TESTO

I fruitori del servizio sono tenuti a concorrere al costo delle prestazioni effettivamente erogate, in relazione alle loro condizioni economiche e secondo tariffe determinate in base al proprio ISEE. Qualora l'utente richiedente il servizio benefici dell'indennità d'accompagnamento, concorrerà al costo delle prestazioni erogate in base alla percentuale immediatamente successiva rispetto al valore ISEE individuato per lo stesso con le modalità esplicitate al primo capoverso.

Ai fini della partecipazione al costo del servizio il nucleo di riferimento per il calcolo dell'ISE sarà:

- quello anagrafico laddove l'utente (invalido) abbia figli minori o parenti conviventi inabili a carico anche previdenzialmente
- costituito dal solo invalido e dal suo coniuge o convivente more uxorio, anche se il nucleo anagrafico risulta più ampio, nelle ipotesi diverse dalla precedente

La partecipazione al costo del servizio sarà determinata secondo la seguente tabella:

<i>ISEE</i>	<i>PERCENT</i>	<i>PERCENTUALE DI</i>	<i>PARTECIPAZIONE</i>
-------------	----------------	-----------------------	-----------------------

	<i>UALE DI PARTECIP AZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO</i>	<i>PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO QUALORA L'UTENTE BENEFICI DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO</i>	<i>MASSIMA MENSILE (calcolata su 35 ore di servizio)</i>
ISEE inferiore o uguale a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità	0%	10%	10% per 35
ISEE compreso tra il valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità più 1 centesimo ²² e tale valore maggiorato del 50%	10%	20%	10-20% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 50% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 100%	20%	40%	20-40% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 100% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 150%	40%	60%	40-60% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 150% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 200%	60%	80%	60-80% per 35
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 200% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro	80%	100%	80-100% per 35

²² considerato che dal 2002 l'euro sarà la moneta di riferimento

dipendente maggiorata del 250%			
ISEE superiore a valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 250%	100%	100%	Non c'è limite alla partecipazione

In caso di motivate condizioni di difficoltà socio-economiche, accertate dal servizio sociale, all'utente potrà essere applicata una tariffa inferiore a quella prevista.

In casi eccezionali potrà essere accordato l'esonero.

PARTECIPAZIONE DEI TENUTI AGLI ALIMENTI AL COSTO DEL SERVIZIO-vecchio

testo

Qualora, il costo sopportato dall'Amministrazione Comunale (costo complessivo-partecipazione al costo da parte dell'utente) per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare alle persone in situazione di Handicap/invalidi e alle loro famiglie superi 310²³ euro mensili (pari a 600.244), dovranno concorrere alla copertura del costo anche i nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa) nella misura massima del 30% dell'eccedenza tra proprio ISEE e MV, e comunque con una partecipazione massima calcolata pari ad una percentuale dell'ISE (X) del nucleo pari alla percentuale di scarto tra l'ISEE del nucleo e il minimo vitale del nucleo stesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$(X/100) ISE = (ISEE - MV) / 100$$

$$\text{ossia } X = (ISEE - MV) / ISE$$

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.810 annui, pari ad un contributo mensile di 44.984

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71
- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

In caso di famigliari conviventi con l'invalido e il suo coniuge (o convivente more uxorio), considerato che l'invalido costituirà nucleo a sé insieme al suo coniuge o convivente more uxorio ai fini della partecipazione al costo del servizio, gli altri suoi conviventi costituiranno nucleo familiare a parte, distinto da quello dell'invalido stesso, e parteciperanno al costo del servizio in oggetto in qualità di tenuti agli alimenti.

PARTECIPAZIONE DEI TENUTI AGLI ALIMENTI AL COSTO DEL SERVIZIO-nuovo****

testo

Qualora, il costo sopportato dall'Amministrazione Comunale (costo complessivo-partecipazione al costo da parte dell'utente) per l'erogazione del servizio di Assistenza Domiciliare alle persone in situazione di Handicap/invalidi e alle loro famiglie superiori **415²⁴** euro mensili dovranno concorrere alla copertura del costo rimanente anche i nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa) nella misura massima del **20%** dell'eccedenza tra proprio ISEE e MV, e comunque con una partecipazione massima calcolata pari ad una percentuale dell'ISE (X) del nucleo pari alla percentuale di scarto tra l'ISEE del nucleo e il minimo vitale del nucleo stesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$(X/100) ISE = (ISEE - MV) / 100$$

$$\text{ossia } X = (ISEE - MV) / ISE$$

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.810 annui, pari ad un contributo mensile di 44.984

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71
- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

Laddove il nucleo rilevante ai fini della definizione della tariffa sia quello ristretto-estrapolato da quello anagrafico-, gli altri famigliari conviventi con l'invalido verranno considerati nucleo familiare a parte, distinto da quello dell'invalido stesso, e parteciperanno al costo del servizio in oggetto in qualità di tenuti agli alimenti.

²³ importo stabilito per il 2002, soggetto di anno in anno ad automatico aumento in base ad adeguamento ISTAT

²⁴ importo stabilito per il 2004, soggetto di anno in anno ad automatico aumento in base ad adeguamento ISTAT

**DISPOSIZIONI COMUNI AL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE PER ANZIANI E PER HANDICAP/
INVALIDI**

SOSPENSIONI DEL SERVIZIO

L'erogazione delle prestazioni di assistenza domiciliare può essere sospesa nei seguenti casi:

- nel caso in cui il Servizio Sociale verifichi il venire meno delle condizioni che avevano reso necessario l'attivazione del servizio stesso;
- in caso di rinuncia espressa da parte dell'utente o dei suoi familiari;
- a causa di mancato pagamento delle tariffe previste a carico dell'utente e/o dei tenuti agli alimenti per l'erogazione del Servizio. Accertata l'ingiustificata omissione al pagamento, l'Amministrazione trascorso un mese dalla scadenza prevista per il pagamento delle quote maturate, invia sollecito scritto. Decorsi inutilmente i quindici giorni dal sollecito l'Amministrazione sospenderà il servizio dandone comunicazione per iscritto;
- il personale non sia messo in grado fisicamente di svolgere l'intervento da impedimenti creati dall'utente stesso o dai suoi familiari;
- il temporaneo ricovero dell'utente in Ospedale o Casa di Cura comporta la momentanea sospensione del servizio.

RICORSO

Nel caso in cui il richiedente il beneficio dell'esenzione o della riduzione del pagamento non ritenga corretto ed in linea con l'attuale regolamento l'assegnazione della quota/retta, potrà formulare, per iscritto, richiesta di ricorso interno motivata e documentata. Il ricorso dovrà essere presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socioeducativo – o allo stesso spedito mediante A.R. entro 15 giorni dall'avvenuta comunicazione della tariffa giornaliera assegnata. Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata.

Il Ricorso sarà esaminato da una commissione formata da:

- il Dirigente del Settore Socioeducativo;
- un amministrativo del medesimo settore ed una assistente sociale che non hanno avuto ruolo nel procedimento.

La commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento. Qualora la commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente. La commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal

ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera A.R. o notifica di messo comunale.

DISCIPLINA PER L'ACCESSO AL CENTRO DIURNO PER MALATI DI ALZHEIMER E REGOLAMENTAZIONE TARIFFARIA

1) Requisiti per accesso

Al servizio di Centro diurno per malati di Alzheimer sono ammessi in via prioritaria utenti con certificazione di diagnosi di Alzheimer, e in via secondaria utenti con demenza certificata.

2) Criteri per la formazione della graduatoria

Le domande verranno valutate dal Servizio Sociale in raccordo con l'équipe del Centro diurno Alzheimer sulla base della certificazione medica (UVM, medico di base, verbale d'invalidità).

I criteri di valutazione prevedono l'assegnazione di un punteggio che verrà attribuito tenendo conto dei seguenti elementi:

- situazione sanitaria;
- situazione familiare e ambientale;
- eventuali situazioni di particolare disagio sociale o familiare.

SITUAZIONE SANITARIA;

- | | |
|---|----------------|
| - Anziano non autosufficiente deambulante o in carrozzina (3° Stadio) | Punti 5 |
| - Anziano parzialmente non autosufficiente (2° Stadio) | Punti 4 |
| - Anziano parzialmente autosufficiente (1° Stadio) | Punti 3 |

Per le caratteristiche del servizio non si possono prendere in considerazione le domande di persone allettate.

situazione familiare

- | | |
|--|----------------|
| - Anziano che vive solo o con coniuge o familiare assimilato non autosufficiente | Punti 3 |
| - Anziano con coniuge o familiare assimilato parzialmente autosufficiente. | Punti 2 |
| - Anziano con coniuge o familiare assimilato autosufficiente | Punti 1 |

AMBIENTALE

- | | |
|-------------------------------|------------------------|
| - Mancanza di aiuto parentale | Punti 2 |
| - Presenza di aiuto parentale | Punti 1 |
| - situazioni particolari | Punti da 1 a 3* |

*Questo punteggio viene applicato in base alla valutazione del Servizio Sociale qualora si presentino situazioni di particolare gravità o rilevanza sociale. L'attribuzione di questo punteggio viene motivata dall'Assistente Sociale nella sua documentazione

A parità di punteggio si procederà prendendo in considerazione prioritariamente l'ISE del nucleo dell'utente (agevolando quello più basso) e in seconda battuta la data di presentazione della domanda di accesso (ordine cronologico di presentazione della domanda).

3) Partecipazione dell'utente al costo del servizio

E' prevista l'applicazione di una **tariffa mensile ordinaria**²⁵ differenziata in base alla tipologia della frequenza del Centro diurno.

E' prevista l'applicazione di una tariffe ridotte rispetto alla tariffa mensile ordinaria, stabilite per fasce di ISEE del nucleo familiare.

Ai fini della partecipazione al costo di questo servizio il nucleo di riferimento per il calcolo dell'ISEE si considererà costituito esclusivamente dall'utente e dal suo coniuge o convivente more uxorio, anche se il nucleo anagrafico risulti più ampio. Gli eventuali altri conviventi verranno considerati nucleo a parte, rilevante solo ai fini della eventuale partecipazione alla spesa del servizio in qualità di tenuti agli alimenti (laddove ne ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento).

La partecipazione al costo del servizio da parte del nucleo dell'utente si calcolerà secondo il seguente schema:

<i>ISEE</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL COSTO DEL SERVIZIO QUALORA L'UTENTE BENEFICI DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO</i>
ISEE inferiore o uguale a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità	0%	10%
ISEE compreso tra il valore pari a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità più 1 centesimo ²⁶ e tale valore maggiorato del 50%	10%	20%
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 50% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 100%	20%	40%
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 100% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro	40%	60%

²⁵ Stabilita ogni anno con atto di C.C. di approvazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale

²⁶ considerato che dal 2002 l'euro sarà la moneta di riferimento

dipendente maggiorata del 150%		
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 150% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 200%	60%	80%
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 200% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 250%	80%	100%
ISEE superiore a valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 250%	100%	100%

4) Partecipazione dei tenuti agli alimenti

Qualora il costo sopportato dall'Amministrazione Comunale (costo complessivo-partecipazione al costo da parte dell'utente) per l'erogazione del servizio in oggetto superi 207 euro²⁷ mensili (pari a £400.808, dovranno concorrere alla copertura del costo anche i nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa) nella misura massima del 30% dell'eccedenza tra proprio ISEE e MV, e comunque con una partecipazione massima calcolata pari ad una percentuale dell'ISE (X) del nucleo pari alla percentuale di scarto tra l'ISEE del nucleo e il minimo vitale del nucleo stesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$(X/100) ISE = (ISEE - MV) / 100$$

$$\text{ossia } X = (ISEE - MV) / ISE$$

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.510 annui, pari ad un contributo mensile di 44.959

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71

²⁷ importo stabilito per il 2002, soggetto di anno in anno ad automatico aumento in base ad adeguamento ISTAT

- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

I tenuti agli alimenti risponderanno in solido nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

In caso di famigliari conviventi con l'anziano e il suo coniuge (o convivente more uxorio), considerato che ai fini della partecipazione al costo del servizio da parte dell'utente si considera il suo nucleo come composto esclusivamente da lui e dal suo coniuge o convivente more uxorio, anche se il nucleo anagrafico risulta più ampio, gli altri componenti il nucleo anagrafico parteciperanno al costo del servizio in oggetto in qualità di tenuti agli alimenti, come se facenti parte di un altro nucleo.

4) Organizzazione in proprio del trasporto

I familiari dell'utente devono provvedere in proprio al trasporto per e dal Centro.

Nei casi in cui l'utente non abbia familiari in grado di provvedere, il Servizio Sociale dopo aver provveduto, in collaborazione con gli operatori del centro diurno, a stimolare soluzioni di solidarietà tra i familiari degli utenti, nel caso in cui il problema del trasporto permanga, si attiverà per organizzarlo. In tal caso l'utente e i suoi familiari dovranno partecipare al costo del trasporto nella misura del 100% dello stesso

5) Dimissioni

Le dimissioni dal servizio sono previste per i seguenti casi:

- In caso di incompatibilità dell'ospite con la struttura, previa comunicazione ai familiari e al servizio sociale del Comune
- In caso di rinuncia del familiare

DISCIPLINA PER L'ACCESSO AL CENTRO DIURNO INTEGRATO CON CONTRIBUZIONE COMUNALE**6) Accesso al servizio**

Al servizio di Centro diurno integrato sono ammessi in via prioritaria utenti ultrasessantacinquenni in situazione di deterioramento fisico e cognitivo tale da poter compromettere la residua autonomia in assenza di un sostegno prolungato e diversificato. L'accesso viene effettuato sulla base di un progetto, concordato tra Servizio Sociale comunale e utente/sua famiglia, finalizzato a:

- garantire la conservazione della residua autonomia del soggetto interessato;
- sostenere la famiglia di riferimento;
- evitare il ricovero in RSA

2) Criteri per la formazione della graduatoria

Le domande verranno valutate dal Servizio Sociale in raccordo con l'équipe del Centro diurno integrato sulla base della certificazione medica (UVM, medico di base, verbale d'invalidità).

I criteri di valutazione prevedono l'assegnazione di un punteggio che verrà attribuito tenendo conto dei seguenti elementi:

- situazione sanitaria;
- situazione familiare e ambientale;
- eventuali situazioni di particolare disagio sociale o familiare.

SITUAZIONE SANITARIA;

- Anziano non autosufficiente deambulante o in carrozzina **Punti 5**
- Anziano parzialmente non autosufficiente **Punti 4**
- Anziano parzialmente autosufficiente **Punti 3**

Per le caratteristiche del servizio non si possono prendere in considerazione le domande di persone allettate.

situazione familiare

- Anziano che vive solo o con coniuge o familiare assimilato non autosufficiente **Punti 3**
- Anziano con coniuge o familiare assimilato parzialmente autosufficiente. **Punti 2**
- Anziano con coniuge o familiare assimilato autosufficiente **Punti 1**

AMBIENTALE

- Mancanza di aiuto parentale **Punti 2**
- Presenza di aiuto parentale **Punti 1**
- situazioni particolari **Punti da 1 a 3***

*Questo punteggio viene applicato in base alla valutazione del Servizio Sociale qualora si presentino situazioni di particolare gravità o rilevanza sociale. L'attribuzione di questo punteggio viene motivata dall'Assistente Sociale nella sua documentazione

A parità di punteggio si procederà prendendo in considerazione prioritariamente l'ISEE del nucleo dell'utente (agevolando quello più basso) e in seconda battuta la data di presentazione della domanda di accesso (ordine cronologico di presentazione della domanda).

7) Contribuzione dell'Amministrazione Comunale al costo del servizio.

L'Amministrazione comunale non partecipa alla parte del costo del servizio di CDI relativo alla spesa di trasporto da e per il centro né a quella per colazione/pranzo/merenda ed eventuale cena, che sono sempre completamente a carico dell'utente.

Sul rimanente costo del servizio è prevista la partecipazione comunale mediante contribuzione corrispondente al 25% del costo, calcolata in misura giornaliera.

È, inoltre, previsto il riconoscimento di un ulteriore contributo comunale rispetto a quello giornaliero ordinario caratterizzato da universalità, stabilito per fasce di ISEE del nucleo familiare.

Ai fini della individuazione della quota di costo del servizio a carico dell'utente il nucleo di riferimento per il calcolo dell'ISEE si considererà costituito esclusivamente dall'utente e dal suo coniuge o convivente more uxorio, anche se il nucleo anagrafico risulti più ampio. Gli eventuali altri conviventi verranno considerati nucleo a parte, rilevante solo ai fini della eventuale partecipazione alla spesa del servizio in qualità di tenuti agli alimenti (laddove ne ricorrano le condizioni previste dal presente regolamento). Gli utenti del servizio saranno tenuti a presentare ogni anno le attestazioni ISEE aggiornate con gli elementi reddituali e patrimoniali relativi all'anno precedente.

Pertanto il riparto del complessivo onere per il servizio di Centro diurno integrato sarà il seguente:

- L'utente dovrà farsi carico dell'intero costo di trasporto (laddove fornito dal CDI) e dell'intero costo di colazioni/pranzi/merende ed eventuali inclusi nel pacchetto del servizio di CDI
- L'Amministrazione Comunale si fa carico sempre di una quota pari al 25% del rimanente costo del servizio
- L'utente parteciperà sull'ulteriore 75% della quota rimanente, in base alla situazione ISEE, secondo le entità che seguono:

<i>ISEE</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUL 75% del RIMANENTE COSTO DEL SERVIZIO</i>	<i>PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE SUL 75% del RIMANENTE COSTO DEL SERVIZIO QUALORA L'UTENTE BENEFICI DELL'INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO</i>
ISEE inferiore o uguale a pensione minima da lavoro dipendente per 13 mensilità	0%	10%
ISEE compreso tra il valore pari a pensione minima da lavoro	10%	20%

dipendente per 13 mensilità più 1 centesimo ²⁸ e tale valore maggiorato del 50%		
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 50% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 100%	20%	40%
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 100% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 150%	40%	60%
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 150% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 200%	60%	80%
ISEE compreso tra valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 200% più 1 centesimo e 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorata del 250%	80%	100%
ISEE superiore a valore di 13 mensilità di pensione minima da lavoro dipendente maggiorato del 250%	100%	100%

8) Partecipazione dei tenuti agli alimenti

Per tutti i casi in cui l'utente, in base al proprio ISEE e all'eventuale beneficio dell'indennità di accompagnamento, non è tenuto a partecipare nella misura del 100% alla quota del 75% del costo del servizio, dovranno concorrere alla copertura della quota anche i nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa) nella misura massima del **20%** dell'eccedenza tra proprio ISEE e MV, e comunque con una partecipazione massima calcolata pari ad una percentuale dell'ISE (X) del nucleo pari alla percentuale di scarto tra l'ISEE del nucleo e il minimo vitale del nucleo stesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$(X/100) ISE = (ISEE - MV) / 100$$

$$\text{ossia } X = (ISEE - MV) / ISE$$

L'Amministrazione Comunale potrà coprire l'eventuale quota rimasta ulteriormente scoperta dalla contribuzione massima dei tenuti agli alimenti.

Il contratto con il fornitore del servizio di CDI verrà intrattenuto direttamente dall'utente e/o i suoi familiari, mentre l'A.C. si impegnerà, con l'erogatore del servizio, solo con il proprio contributo, calcolato come sopra, versato direttamente per l'integrazione della retta.

9) Organizzazione del trasporto

Per l'accesso alla tipologia del Centro Diurno con pacchetto non comprensivo del trasporto i familiari dell'utente devono provvedere in proprio al trasporto per e dal Centro.

Nei casi in cui l'utente non abbia familiari in grado di provvedere, il Servizio Sociale dopo aver provveduto, in collaborazione con gli operatori del centro diurno, a stimolare soluzioni di solidarietà tra i familiari degli utenti, nel caso in cui il problema del trasporto permanga, si attiverà per organizzarlo. In tal caso l'utente e i suoi familiari dovranno provvedere a coprire interamente il costo del servizio gestendo il rapporto contrattuale direttamente con il fornitore del servizio.

10) Cessazione o modifica dell'erogazione del contributo comunale

L'Amministrazione Comunale interrompe e/o modifica l'erogazione del contributo comunale per l'integrazione della retta al CDI:

- In caso di dimissione per incompatibilità dell'ospite con la struttura, previa comunicazione ai familiari e al servizio sociale del Comune;
- in caso di dimissione dal servizio presentata dall'utente o da un familiare dello stesso;
- in caso di modifica sostanziale del progetto che modifichi la tipologia del servizio (es. diversa frequenza) e che quindi modifichi il costo dello stesso. In questo caso andrà rifatta la valutazione della partecipazione al costo del servizio per la nuova tipologia dello stesso.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI VANTAGGI ECONOMICI A PERSONE**CAPO I****ASPETTI GENERALI****1.1 OGGETTO.**

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della propria autonomia secondo le modalità, le procedure ed i criteri stabiliti dal presente regolamento assicurando equità, imparzialità, trasparenza degli interventi finalizzati al superamento delle situazioni di svantaggio socioeconomico²⁹.

²⁹ Legge 7 agosto 1990, n.241, art. 12

“1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”

Legge Regionale 7 gennaio 1986, n.1 art.9

“1. Fruiscono delle prestazioni del sistema socio-assistenziale, in condizioni di uguaglianza e senza distinzioni di sesso, razza. Lingua, convinzioni religiose e opinioni politiche, nonché di condizioni personali o sociali, con i diritti di cui al successivo articolo 10 e considerate le condizioni, i requisiti e le priorità di cui al successivo articolo 12, nei soli limiti derivanti dalla capacità delle strutture e dalle risorse disponibili nei bilanci degli enti competenti e fatto salvo quanto previsto dal 5 comma del successivo articolo 59:

i cittadini residenti nei Comuni della Lombardia

gli stranieri e gli apolidi residenti nei Comuni della Lombardia

i profughi, i rimpatriati e i rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le Leggi dello Stato, dimoranti nei Comuni della Lombardia;

i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nei Comuni della Lombardia, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della regione o dello Stato di appartenenza.”

Legge Regionale 7 gennaio 1986, n.1 art.12

“1. I piani regionali socio-assistenziali determinano i criteri per l'individuazione delle condizioni e dei requisiti per l'accesso alle prestazioni previste dalla presente Legge nonché delle modalità per il loro accertamento.

I servizi possono essere rivolti alla generalità della popolazione, senza pregiudizio dell'integrale e prioritario soddisfacimento dei diritti dei soggetti che si trovino nello stato di bisogno di cui al successivo comma, a condizione che l'estensione consenta una migliore organizzazione, efficienza ed economicità del servizio e purché il relativo costo sia sostenuto in tutto o in parte dagli utenti o sia posto a carico dei Comuni competenti.

Lo stato di bisogno è determinato dalla sussistenza di almeno uno dei seguenti elementi:

insufficienza del reddito familiare, inteso come reddito disponibile in un nucleo familiare in rapporto alle esigenze minime vitali di tutti i membri del nucleo, allorchando non vi siano altre persone tenute a provvedere, o che di fatto provvedano, all'integrazione di tale reddito;

incapacità totale o parziale di un soggetto, solo o il cui nucleo familiare non sia in grado di assicurare l'esistenza necessaria, a provvedere autonomamente a se stesso;

esistenza di circostanze, anche al di fuori dei casi previsti dalle precedenti lettere a) e b), a causa delle quali persone singole o nuclei familiari siano esposti a rischio di emarginazione;

sottoposizione di un soggetto a provvedimenti dell'autorità giudiziaria che impongano o rendano necessari interventi e prestazioni socio-assistenziali.

I Comuni (...) provvedono, per quanto di loro competenza ed in conformità alle disposizioni della presente Legge ed ai criteri fissati dai piani regionali socio-assistenziali. A stabilire le modalità organizzative e procedurali per l'accertamento delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente articolo.”

Legge Regionale 7 gennaio 1986, n.1 , art. 72

“1. Gli interventi di assistenza economica sono diretti ai singoli e ai nuclei familiari che non dispongano di risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento dei bisogni fondamentali o si trovino in occasionali situazioni di emergenza.

1.2 OBIETTIVI

Gli interventi di sostegno economico, diretto o indiretto, devono *essere finalizzati al superamento di momentanee situazioni di bisogno e devono essere inseriti*, laddove non si tratti di semplice problema economico temporaneo, autonomamente superabile senza intervento progettuale dei Servizi, all'interno di progetti sociali di sostegno che prevedano l'attivazione delle risorse personali, familiari, sociali, istituzionali ed informali presenti.

Per tali progetti, in tutte le situazioni in cui si evidenziano gli elementi suddetti, saranno coinvolte le varie agenzie e risorse, istituzionali e non, presenti sul territorio, al fine di realizzare progetti di rete.

Il sostegno economico *deve essere considerato uno strumento eccezionale da utilizzarsi qualora le altre forme di intervento e di sostegno non siano sufficienti a far fronte alla situazione di bisogno. Deve* perciò considerarsi uno strumento per la modifica e il superamento di difficoltà temporanee che, all'interno di un processo di responsabilizzazione del nucleo familiare e/o della realtà parentale o sociale, deve mirare all'autonomia della persona e del nucleo familiare, e alla integrazione sociale.

1.3 DESTINATARI

I destinatari degli interventi, ai sensi della vigente legislazione, sono:

- i cittadini residenti nel Comune;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nel Comune;
- i profughi, i rimpatriati e rifugiati aventi titolo all'assistenza secondo le vigenti leggi dello Stato e dimoranti nel Comune;
- i cittadini, gli stranieri e gli apolidi dimoranti temporaneamente nel Comune, allorché si trovino in situazioni di bisogno tali da esigere interventi non differibili e urgenti e non sia possibile indirizzarli a corrispondenti servizi della Regione o dello Stato di appartenenza.

1.4 TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Rientrano tra gli interventi di sostegno economico *disciplinati dal presente regolamento* (d'ora in poi denominati "contributi") tutte le seguenti prestazioni, determinate nella loro entità in base alla situazione economica del richiedente individuata come specificato negli articoli seguenti:

- ◆ **i contributi economici diretti e/o indiretti destinati a nuclei familiari in situazione di disagio socio economico**
- ◆ **i contributi per il ricovero di cittadini disabili e/o non autosufficienti in servizi residenziali o semiresidenziali**
- ◆ **i contributi per il ricovero di cittadini anziani non autosufficienti presso strutture residenziali.**

1.5 PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEI VANTAGGI ECONOMICI

La concessione degli interventi di sostegno economico di cui al precedente art. 1.4 è subordinata alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'Ente:

I piani regionali socio-assistenziali fissano i criteri generali per l'attuazione degli interventi, con particolare riguardo alla graduale omogeneizzazione degli interventi medesimi a livello regionale. (...)

Gli interventi a carattere ripetitivo possono essere erogati (...) limitatamente al tempo in cui permanga lo stato di bisogno, e devono comunque essere coordinati con le altre forme di intervento a favore del singolo o del nucleo familiare.

Gli interventi di urgenza possono essere erogati a favore di tutti i soggetti (...) allo scopo di fornire immediatamente e per un tempo limitato i mezzi necessari al soddisfacimento di specifici bisogni.

a) I.S.E.E. (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare del soggetto richiedente, inferiore alla soglia del minimo vitale stabilito dall'Amministrazione.

Il minimo vitale di cui tenere conto ai fini dell'erogazione di contributi oggetto del presente regolamento, si determina con riferimento alla pensione minima INPS da lavoro dipendente ed è pari all'importo annuo lordo della stessa per 13 mensilità³⁰(per calcolo dell'ISEE vedasi il D. Lgs 109/98 e sue modifiche).

Per talune tipologie di interventi verranno valutati, ai fini dell'individuazione dell'entità di partecipazione dell'ente comunale ai costi di alcuni servizi, oltre ai valori dell'I.S.E.E. del nucleo familiare del soggetto richiedente, anche i valori dell'I.S.E.E. del nucleo familiare dei tenuti agli alimenti (art.433 del c.c.) considerati in particolari termini a seconda della tipologia delle prestazioni comunali richieste.

Si intende, in via generale, per **nucleo** familiare rilevante ai fini ISEE la famiglia anagrafica risultante nello stato di famiglia, e cioè l'insieme *“di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune”* (art. 4 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223), con tutte le specifiche previste dalla normativa generale (D.Lgs 109/98, sue modifiche e norme attuative).

Per particolari tipologie di prestazioni la normativa prevede che l'Ente erogatore possa prevedere, attraverso apposita regolamentazione composizioni del nucleo familiare diverse da quella stabilita a livello generale dalla normativa statale, qualora ciò risulti più rispondente alla specifica prestazione erogata (v. artt. successivi).

La situazione economica del nucleo del richiedente verrà calcolata secondo i criteri ed i parametri indicati nel D. L.vo 31 marzo 1998 n. 109, istitutivo dell'ISEE, sue modifiche e conseguenti decreti attuativi.

Per le prestazioni oggetto del presente Regolamento (contributi economici e contributi per ricovero) l'Ente prevede la rilevanza, al fine dell'individuazione dell'intervento economico da parte dell'ente a sostegno di servizi, di entrate economiche ulteriori rispetto a quelle rilevanti ai fini ISEE, come previsto dalla normativa statale, considerando nel calcolo anche altre voci di reddito (anche se non rilevante ai fini IRPEF) quando la tipologia dell'entrata sia necessariamente **connessa** alla tipologia d'intervento prestato (*es. indennità di accompagnamento rilevante ai fini del calcolo del contributo economico dell'ente a copertura delle rette di ricovero*)

b) Sussistenza dello stato di bisogno.

La valutazione dello stato di bisogno è effettuato dai Servizi competenti a ricevere la domanda di sostegno economico (diretto o indiretto), in base a quanto risulta dalla domanda di contributo presentata e dalla/e allegata/e dichiarazione/i (autocertificazioni) rilevante ai fini ISEE.

In particolare per le domande di contributi economici diretti o indiretti l'accertamento dello stato di bisogno è effettuato dai Servizi Sociali del Comune previa istruttoria che verrà svolta dall'Assistente Sociale incaricato del caso attraverso l'indagine sociale ed avvalendosi delle conoscenze tecniche e degli strumenti professionali che gli sono caratteristici.³¹

L'assistente Sociale può acquisire le informazioni ritenute necessarie anche tramite la Vigilanza Urbana.

³⁰ Pertanto ad es. per il 2001 la soglia di sbarramento sarebbe pari ad un ISEE di € 9.605.000

³¹ **Decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987 n.14, art. 2**

“L'esercizio professionale cui si riferisce il diploma di cui all'art. 1 (...l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale) consiste nell'operare, in rapporto di lavoro subordinato od autonomo, con i principi,

le conoscenze, i metodi specifici del servizio sociale e nell'ambito del sistema organizzato dalle risorse sociali, in favore di persone singole, di gruppi e di comunità, per prevenire e risolvere situazioni di bisogno”.

Considerata la natura socio assistenziale dell'intervento che si colloca nella più complessiva presa in carico da parte del Servizio sociale della situazione di bisogno del nucleo, il SS potrà valutare la necessità dell'intervento economica anche laddove l'I.S.E.E. superi la soglia prevista dal presente regolamento.

Parimenti, dietro motivata relazione dell'Assistente Sociale incaricata del caso, che argomenti la non collaborazione e il mancato rispetto da parte dell'utente del progetto d'intervento concordato, potrà essere negato l'intervento di sostegno economico ai richiedenti il cui I.S.E.E. sia inferiore alla soglia prevista dal presente regolamento.

Approvata formalmente la concessione del beneficio, sulla base di quanto autocertificato dal richiedente, l'A.C. può controllare, anche prima della concreta liquidazione del contributo (pagamento del contributo economico diretto, emissione di bollettino per pagamento ridotto di rette mense o servizi all'infanzia, esenzione tariffe) la veridicità di quanto dichiarato, anche chiedendo la presentazione della documentazione comprovante le dichiarazioni rese.

1.6 TENUTI AGLI ALIMENTI

Laddove il presente Regolamento preveda di considerare, al fine della valutazione della situazione economica del richiedente il beneficio, anche l'esistenza e la capacità economica dei tenuti agli alimenti per legge (art. 433 c.c.), non al fine di surrogarsi (tranne qualora ne ricorrano le condizioni legittimanti) al titolare nell'esercizio dell'azione alimentare ma al solo fine di valutare l'effettiva mancanza di possibilità per il richiedente di avvalersi degli strumenti in suo possesso per procurarsi il necessario al mantenimento, nonché al fine di valutare conseguentemente l'entità del contributo che il Comune è chiamato ad erogare, il richiedente dovrà premurarsi di attivarsi nei confronti dei tenuti agli alimenti per legge, procurando che gli stessi presentino le proprie dichiarazioni ai fini ISEE. In mancanza di tale attivazione, la domanda potrà, in alcuni casi, essere considerata inammissibile (fatto salvo comunque quanto previsto al seguente art. 3.1 del Capo III).

Rispetto all'intervento dei tenuti agli alimenti si terrà conto di eventuali contributi, per sostegno economico o per sostegno retta di ricovero, dagli stessi versati per contemporanei interventi a favore di parenti. In tal caso, calcolata la partecipazione massima del nucleo al sostegno economico dei propri parenti ovvero alla copertura della retta di ricovero dei propri parenti come da successivi articoli (capo II, art. 2.2 e capo III art. 3.1), la stessa verrà diminuita di una somma pari all'entità del contributo già in corso di erogazione.

1.7 RAPPORTI TRA PIU' BENEFICI CONCESSI

Ai fini dell'individuazione della quota di fabbisogno teorico del nucleo, si tiene conto dei contributi concessi sotto forma di accesso agevolato ad altri servizi erogati dalla amministrazione comunale, sottraendo il valore del beneficio concesso dalla quota di fabbisogno economico necessaria a raggiungere il minimo vitale del nucleo.

CAPO II CONTRIBUTI ECONOMICI AI NUCLEI FAMILIARI IN DIFFICOLTA'

2.1 CARATTERISTICHE DELL'INTERVENTO

L'intervento può consistere in:

- **erogazione diretta di denaro contante** destinato all'utente in stato di bisogno, il cui ritiro può essere delegato dal richiedente ad altro soggetto, su indicazione del Servizio Sociale allo scopo di garantire la corretta finalizzazione del contributo (integrazione per pagamento affitto o utenze, acquisto beni di prima necessità, ecc.), o, sempre su richiesta dell'utente, ad altro componente del nucleo familiare del richiedente;
- **esenzione o riduzione nel pagamento di tariffe** per l'utilizzazione di servizi erogati dall'amministrazione comunale (come da successivi articoli del presente regolamento); la concessione di tale contributo è subordinata alla presentazione da parte del Servizio Sociale di una relazione motivata e riservata da conservare agli atti e comunicare al servizio addetto alla erogazione dello specifico servizio nonché alla riscossione delle relative tariffe.

L'esenzione o la riduzione nel pagamento di tariffe rientra tra le ipotesi di intervento disciplinate dal presente Regolamento, con passaggio della domanda di beneficio attraverso il Servizio Sociale comunale, solo qualora i benefici stessi non possano essere concessi in base agli specifici regolamenti che disciplinano le tariffe di tali servizi (es. refezione scolastica, servizi all'infanzia) e quindi solo qualora il disagio evidenziato non sia di natura squisitamente economica, ma sociale. In mancanza il Servizio Sociale non potrà proporre l'applicazione del beneficio.

2.2 PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO- vecchio testo

I contributi economici (diretti o indiretti) possono essere legati a situazioni di bisogno contingibile e/o urgente (in tal caso danno luogo ad interventi una-tantum), ovvero di bisogno prolungato nel tempo e collegato ad un disagio socio economico del nucleo familiare coinvolto, per la cui risoluzione necessiti un intervento di aiuto a più lungo termine.

In entrambi i casi (una tantum o contributi continuativi) l'erogazione del contributo è connessa alla valutazione di uno stato di bisogno socio economico.

L'erogazione di contributi economici, diversa dalla forma dell'una tantum, potrà essere concessa esclusivamente ai richiedenti che siano in possesso di risorse economiche inferiori alla soglia del minimo vitale (fatto salvo quanto contenuto all'art. 1.5 del capo I sulle valutazioni rimesse al Servizio Sociale) e la sua entità verrà calcolata, di norma, corrispondentemente alla somma necessaria al raggiungimento del minimo vitale (v. successivo art. 2.6).

Il minimo vitale, ai fini dell'erogazione di contributi economici in forma diretta o indiretta (*esenzione o riduzione rette mensile e rette servizi all'infanzia*), si determina con riferimento alla pensione minima INPS ed è pari all'importo annuo lordo della stessa per 13 mensilità. (per calcolo dell'ISEE vedasi il D. Lgs 109/98 e sue modifiche).

Al fine della valutazione sulla sussistenza dei requisiti per l'erogazione di contributo economico la situazione economica del nucleo del richiedente si calcolerà nel seguente modo:

- **ISE del nucleo familiare del richiedente inferiore al minimo vitale** (nel calcolo dovrà tenersi conto di importo assegno erogato da ex coniuge in base a provvedimento giudiziario), nel calcolo del quale si terrà conto anche del 50 % delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento corrisposte ai componenti il nucleo familiare, nonché degli assegni concessi ai sensi degli artt. 65 e 66 della 448/98 e dell'intero contributo a sostegno dell'affitto (legge 431/98)

Se dalla valutazione complessiva della situazione socio economica risulta riconoscibile un contributo economico diretto continuativo (almeno 4 mesi) dell'importo mensile di almeno 207 euro (pari a £ 400.808), si provvederà all'erogazione del contributo per il primo mese, in attesa della integrazione della valutazione della situazione economica del nucleo del richiedente, **sommandovi anche:**

- 15% della differenza tra l'ISE dei nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi) ed il minimo vitale dei nuclei stessi (in tale caso nel calcolo ISE si terrà conto delle componenti previste dalla normativa statale in via generale)

A tal fine il richiedente il contributo economico dovrà allegare alla domanda la propria dichiarazione ISE, integrandola, se richiesto, con tutte le indicazioni di tipo economico previste dal presente Regolamento, con le dichiarazioni ISE di tutti i nuclei suddetti.

In mancanza di tale integrazione il contributo potrà essere immediatamente interrotto.

Gli uffici competenti provvederanno agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Per i contributi economici erogati nella forma **dell'una tantum**, proprio in considerazione della loro natura di intervento immediato per fare fronte ad una temporanea ed eccezionale situazione di bisogno meramente economico, su motivata relazione dell'assistente sociale, è possibile procedere, prescindendo da ogni controllo *preventivo* della situazione di bisogno economico dichiarata dal richiedente.

I destinatari di contributi economici continuativi devono essere privi, **a pena di inammissibilità** della domanda di contributo, sia di patrimonio mobiliare (titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari, beni di valore...) anche cointestato, che di patrimonio immobiliare, ad esclusione dell'immobile, non di lusso, di proprietà adibito a prima abitazione.

Nel caso di richiedente anziano (ultra 65enne) sarà fatta salva l'ammissibilità al contributo in caso di patrimonio mobiliare non eccedente i 2583 euro (pari a £ 5.001.385)

2.2 PRESUPPOSTI PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO-testo modificato

I contributi economici (diretti o indiretti) possono essere legati a situazioni di bisogno contingibile e/o urgente (in tal caso danno luogo ad interventi una-tantum), ovvero di bisogno prolungato nel tempo e collegato ad un disagio socio economico del nucleo familiare coinvolto, per la cui risoluzione necessiti un intervento di aiuto a più lungo termine.

In entrambi i casi (una tantum o contributi continuativi) l'erogazione del contributo è connessa alla valutazione di uno stato di bisogno socio economico.

L'erogazione di contributi economici, diversa dalla forma dell'una tantum, potrà essere concessa esclusivamente ai richiedenti che siano in possesso di risorse economiche inferiori alla soglia del minimo vitale (fatto salvo quanto contenuto all'art. 1.5 del capo I sulle valutazioni rimesse al Servizio Sociale) e la sua entità verrà calcolata, di norma, corrispondentemente alla somma necessaria al raggiungimento del minimo vitale (v. successivo art. 2.6).

Il minimo vitale, ai fini dell'erogazione di contributi economici in forma diretta o indiretta (*es. esenzione o riduzione rette mense, rette servizi all'infanzia, servizio trasporti, vacanze e cre minori*), si determina con riferimento alla pensione minima INPS ed è pari all'importo annuo lordo della stessa per 13 mensilità. (per calcolo dell'ISEE vedasi il D. Lgs 109/98 e sue modifiche).

Al fine della valutazione sulla sussistenza dei requisiti per l'erogazione di contributo economico la situazione economica del nucleo del richiedente si calcolerà nel seguente modo:

- ISE del nucleo familiare del richiedente inferiore al minimo vitale (nel calcolo dovrà tenersi conto di importo assegno erogato da ex coniuge in base a provvedimento giudiziario), nel calcolo del quale si terrà conto anche del 50 % delle pensioni di invalidità e delle indennità di accompagnamento corrisposte ai componenti il nucleo familiare, nonché degli assegni concessi ai sensi degli artt. 65 e 66 della 448/98 e dell'intero contributo a sostegno dell'affitto (legge 431/98)

Se nel progetto sociale si evidenzia che, in base alla valutazione complessiva della situazione socio economica, l'intervento di contribuzione diretta dovrà essere di lunga durata (almeno 6 mesi), dovranno essere coinvolti i tenuti agli alimenti (parenti in linea diretta e collaterali fino al 3° grado, ai sensi dell'art. 433 c.c.)

In tal caso si provvederà all'erogazione del contributo per un mese, in attesa della presentazione delle certificazioni ISE dei tenuti per legge. A seguito di tale integrazione della pratica, la valutazione della situazione economica del nucleo del richiedente verrà integrata, *sommandovi anche:*

- 15% della differenza tra l'ISE dei nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi) ed il minimo vitale dei nuclei stessi (in tale caso nel calcolo ISE si terrà conto delle componenti previste dalla normativa statale in via generale)

A tal fine il richiedente il contributo economico dovrà allegare alla domanda la propria dichiarazione ISE, integrandola, se richiesto, con tutte le indicazioni di tipo economico previste dal presente Regolamento, con le dichiarazioni ISE di tutti i nuclei suddetti.

In mancanza di tale integrazione il contributo potrà essere immediatamente interrotto, *dopo l'erogazione della prima mensilità.*

Gli uffici competenti provvederanno agli accertamenti sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.

Per i contributi economici erogati nella forma dell'una tantum, proprio in considerazione della loro natura di intervento immediato per fare fronte ad una temporanea ed eccezionale situazione di bisogno meramente economico, su motivata relazione dell'assistente sociale, è possibile procedere, prescindendo da ogni controllo *preventivo* della situazione di bisogno economico dichiarata dal richiedente.

I destinatari di contributi economici continuativi devono essere privi, a pena di inammissibilità della domanda di contributo, sia di patrimonio mobiliare (titoli di stato, obbligazioni, azioni, quote di fondi comuni d'investimento, depositi bancari, beni di valore...) anche cointestato, che di patrimonio immobiliare, ad esclusione dell'immobile, non di lusso, di proprietà adibito a prima abitazione.

Nel caso di richiedente anziano (ultra 65enne) sarà fatta salva l'ammissibilità al contributo in caso di patrimonio mobiliare non eccedente i 2583 euro (pari a £ 5.001.385)

2.3 SEGNALAZIONI DELLO STATO DI STATO DI BISOGNO-vecchio testo

Le segnalazioni di situazioni che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi potranno essere fatte da persone fisiche o da enti pubblici e privati di norma in forma scritta, debitamente sottoscritte (in caso di Enti, dal legale rappresentante o dal Responsabile) .

L'Assistente Sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio dovrà spiegare per iscritto il motivo. In questo caso l'assistente sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Da queste segnalazioni sono escluse le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di minori che sono disciplinate da normative particolari.³²

Agli enti pubblici e alle associazioni iscritte alla sezione socio-assistenziale dell'Albo comunale che hanno segnalato il caso viene data comunicazione dell'avvenuta presa in carico del soggetto, salvaguardando comunque la riservatezza sulla situazione del suindicato, anche al fine dell'inserimento negli interventi e servizi di rete.

Le segnalazioni inviate da Servizi della A.S.L. (SERT, CPS e Consulteri) dovranno essere corredate da relazione dell'Assistente Sociale, firmata dal responsabile del Servizio, che argomenta la necessità del contributo a carattere assistenziale, collocandolo all'interno di un proprio progetto di presa in carico con indicazione dei tempi risolutivi dell'intervento stesso.

2.3. SEGNALAZIONI DELLO STATO DI STATO DI BISOGNO-nuovo testo****

Le segnalazioni di situazioni che richiedono l'intervento di sostegno economico nei confronti di terzi potranno essere fatte da persone fisiche o da enti pubblici e privati di norma in forma scritta, debitamente sottoscritte (in caso di Enti, dal legale rappresentante o dal Responsabile) .

L'Assistente Sociale contatterà la persona segnalata indicando il nominativo della persona o dell'ente segnalante.

Nel caso il segnalante ritenga opportuno richiedere di non essere indicato alla persona in situazione di disagio dovrà spiegare per iscritto il motivo. In questo caso l'assistente sociale valuterà l'opportunità di intervenire comunque informando il segnalante.

Non saranno prese in considerazione segnalazioni anonime.

Da queste segnalazioni sono escluse le segnalazioni riguardanti il maltrattamento di minori che sono disciplinate da normative particolari.³³

Agli enti pubblici e alle associazioni iscritte alla sezione socio-assistenziale dell'Albo comunale che hanno segnalato il caso viene data comunicazione dell'avvenuta presa in carico del soggetto, salvaguardando comunque la riservatezza sulla situazione del suindicato, anche al fine dell'inserimento negli interventi e servizi di rete.

Le segnalazioni inviate da Servizi della A.S.L. (SERT, CPS, Consulteri, **NOA**) dovranno essere corredate da relazione dell'Assistente Sociale, firmata dal responsabile del Servizio, che argomenta la necessità del contributo a carattere assistenziale, collocandolo all'interno di un proprio progetto di presa in carico con indicazione dei tempi risolutivi dell'intervento stesso, **e verranno valutate dal Servizio Sociale Comunale che provvederà a monitorare coi Servizi segnalanti l'andamento della progettualità sostenuta dal beneficio economico..**

2.4 MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE DI CONTRIBUTO-con modifica****

La richiesta per la concessione di contributi economici deve essere formulata per iscritto, dall'interessato, su apposito modulo disponibile presso i Servizi Sociali, previo colloquio con un Assistente Sociale, e presentata all'Ufficio Protocollo del Comune.

Alla richiesta deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva delle condizioni economiche del nucleo di cui all'art. 4 D. Lgs. 31.3.1998 n. 109, (oppure l'attestazione provvisoria o la certificazione dell'ISEE di cui al medesimo art. 4 D. Lgs. 31.3.1998 n. 109) del nucleo familiare

³² **Legge 4 maggio 1983, n.184, art.9**

"Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio"

³³ **Legge 4 maggio 1983, n.184, art.9**

"Chiunque ha facoltà di segnalare alla autorità pubblica situazioni di abbandono di minori di età.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità, debbono riferire al più presto al tribunale per i minorenni sulle condizioni di ogni minore in situazione di abbandono di cui vengono a conoscenza in ragione del proprio ufficio"

del richiedente e dei nuclei dei soggetti tenuti agli alimenti, quando richiesto secondo quanto prescritto dal presente regolamento, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta utile a chiarire le particolari circostanze, la natura, l'origine e l'entità del bisogno.

La mancata produzione della documentazione richiesta potrà comportare l'inammissibilità della domanda (v. art 2.2 capo II).

Qualora il caso sia già in carico a servizi territoriali A.S.L. (SERT, CPS e Consultori, **NOA-aggiunto con modifica**), la domanda dovrà essere corredata anche dalla relazione di questi ultimi con forme e contenuti di cui al precedente art. 2.3, indicando anche l'entità del contributo proposto

Gli Assistenti Sociali sono tenuti ad aiutare i richiedenti nella compilazione del modulo, qualora questi ultimi fossero impossibilitati o manifestassero difficoltà.

L'aiuto nella compilazione della dichiarazione sulla situazione economica del nucleo verrà fornito da apposito Ufficio comunale preposto a tali adempimenti.

Non verranno prese in considerazione le domande redatte su moduli diversi da quelli predisposti dall'Amministrazione, o quelle che non fossero compilate in ogni loro parte sostanziale o non sottoscritte dal richiedente, o senza l'allegata relazione del servizio territoriale che ha in carico il caso, ovvero senza l'allegata dichiarazione della situazione economica del nucleo.

Il richiedente cui sia stato concesso un beneficio economico erogabile periodicamente, è tenuto a dare pronto avviso delle modifiche della propria situazione economica che intervengano nel corso della durata dell'erogazione, pena la revoca *retroattiva*³⁴ del beneficio, con conseguente obbligo di restituzione.

2.5 ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA

La domanda di contributo economico, corredata della dichiarazione della situazione economica, dovrà essere presentata, a cura del richiedente, all'Ufficio Protocollo del Comune. L'Ufficio Protocollo, esauriti gli incumbenti di competenza dell'ufficio, trasmetterà la domanda alla Segreteria del settore Socio Educativo che provvederà a consegnarla all'Ufficio Assistenza per l'effettuazione della valutazione della situazione economica e per la verifica delle condizioni di ammissibilità.

Successivamente l'Assistente Sociale, sulla base delle informazioni ottenute in sede di colloquio e delle altre informazioni in suo possesso, esprimerà il proprio parere in ordine alla sussistenza dello stato di bisogno e formulerà una proposta in ordine alla tipologia all'entità ed alla durata dell'intervento.

La domanda, corredata dal parere dell'Assistente Sociale che ha effettuato in segretariato il colloquio, e dalla verifica delle condizioni di ammissibilità, verrà infine esaminata dall'area del Servizio Sociale referente per il caso, la quale formulerà proposta motivata in ordine alla concessione, alla tipologia (denaro, riduzione o esenzione dal pagamento di servizi) e all'entità (quantum) del beneficio.

La concessione del contributo o il suo diniego sono disposti con Determinazione del Dirigente di settore nell'ambito dei vincoli di bilancio dell'ente, e tenuto conto della proposta del Servizio Sociale.

Una verifica successiva alla concessione del beneficio viene svolta bimestralmente dai referenti d'area al fine di equilibrare gli interventi per le diverse categorie di utenti.

L'A.C., entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, completa in tutte le sue parti nonché corredata della documentazione richiesta, provvede a formalizzare l'accoglimento o il rigetto della domanda, con determinazione dirigenziale, comunicando tempestivamente e formalmente all'interessato l'esito della domanda.

In caso di domande incomplete o nel caso in cui l'amministrazione ritenesse di dover richiedere chiarimenti o delucidazioni ulteriori, il suddetto termine resterà sospeso dalla data di comunicazione delle richieste di chiarimento fino al ricevimento delle informazioni richieste.

³⁴ A partire dal momento della modificata situazione economica

In caso di particolare complessità o di necessità di reperimento di informazioni particolari il termine viene prorogato di ulteriori 30 giorni previa informazione al richiedente.

La comunicazione dell'esito della domanda avverrà a mezzo di comunicazione mediante lettera con A.R. o a mezzo notifica del messo comunale. La data di ricezione della comunicazione farà fede ai fini della decorrenza dei termini per il ricorso avverso la decisione adottata.

2.6 MISURA DEL CONTRIBUTO-con modifica

La misura del contributo economico diretto è determinata in relazione alla differenza tra il minimo vitale del nucleo del richiedente e le risorse economiche del nucleo del richiedente (come da art. 2.2), integrate delle risorse economiche dei tenuti agli alimenti nella misura dell'eccedenza % il minimo vitale come prevista all'art.2.2 del presente Capo, quando per Regolamento va tenuta conto, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, fatta salva la discrezionalità del Servizio Sociale, che con relazione specifica potrà differenziare l'entità del contributo, in base alla valutazione complessiva della situazione socio economica del nucleo e del grado di collaborazione pregressa dell'utente al progetto sociale.

L'entità del singolo contributo non potrà comunque eccedere **di norma** (*aggiunto con modifica*) 310 euro mensili³⁵ (pari a £ 600.244)

2.7 DURATA DELL'EROGAZIONE-vecchio testo

I contributi economici diretti sono erogati ordinariamente con frequenza mensile e possono essere erogati:

- ◆ per un periodo massimo di quattro mesi, non reiterabili nel corso dell'anno³⁶, qualora siano determinati da problemi di carattere squisitamente economico, per le quali il Servizio Sociale dà indicazioni al richiedente sulle risorse presenti sul territorio in modo da dare all'utente gli strumenti per trovare autonomamente soluzioni al problema
- ◆ per un periodo massimo di quattro mesi, eventualmente rinnovabile, su motivata relazione del Servizio Sociale, al massimo per altri quattro mesi, se il progetto sociale concordato non si è ancora concluso e necessita di tempi suppletivi per la realizzazione

In caso di anziani³⁷ in difficoltà economiche il contributo può essere erogato senza incorrere nei limiti temporali su richiamati.

I contributi economici indiretti (esenzioni e riduzioni tariffe) sono erogati ordinariamente su base annua (anno scolastico)

L'eventuale ed accertata modificazione dello stato di bisogno dell'utente (personalmente tenuto a darne comunicazione all'ufficio competente) può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell'entità e/o nel tempo.

In ogni caso, anche in presenza di contributi continuativi, dopo un'erogazione annua va presentata una nuova domanda di contributo.

Ai fini della valutazione della situazione economica del nucleo e dei tenuti agli alimenti, si precisa che la dichiarazione della situazione economica va ripresentata aggiornata ogni anno.

2.7 DURATA DELL'EROGAZIONE-nuovo testo

I contributi economici diretti sono erogati ordinariamente con frequenza mensile e possono essere erogati per il periodo stabilito nel progetto del Servizio sociale (necessario anche qualora sussistano motivazioni di mero carattere economico), di norma non superiore a 6 mesi, salvo

³⁵ Quota prevista per il 2002; per gli anni successivi sarà automatico l'adeguamento in aumento in base agli indici ISTAT

³⁶ anno inteso non come anno solare ma come 12 mesi da prima richiesta di accesso al contributo

³⁷ considerato che per questa tipologia di utenza è più difficile che si modifichi sostanzialmente la situazione economica

rinnovo massimo di altri 3 mesi, da motivarsi adeguatamente con relazione sociale da parte del Servizio Sociale stesso.

Il progetto sociale può prevedere che in caso di anziani³⁸ (cittadini di età uguale o superiore a 65 anni) nonché di cittadini la cui situazione di bisogno economico dipenda prevalentemente dal disagio/patologia in cui versano e che esclude la possibilità di attività lavorativa, accertata con documentazione sanitaria, il contributo venga erogato oltre questi limiti temporali. In tali casi l'entità mensile del contributo diretto non potrà eccedere tassativamente euro 155 per gli anziani ed euro 310 per gli altri.

I contributi economici indiretti (esenzioni e riduzioni tariffe) sono erogati ordinariamente su base annua (es. anno scolastico)

L'eventuale ed accertata modificazione dello stato di bisogno dell'utente (personalmente tenuto a darne comunicazione all'ufficio competente) può comportare la sospensione della prestazione o la riduzione della stessa nell'entità e/o nel tempo.

In ogni caso, anche in presenza di contributi continuativi, dopo un'erogazione annua va presentata una nuova domanda di contributo, corredata, ove coinvolto, da relazione del Servizio specialistico segnalante.

Ai fini della valutazione della situazione economica del nucleo e dei tenuti agli alimenti, si precisa che la dichiarazione della situazione economica va ripresentata aggiornata ogni anno.

2.8 CONTROLLI

L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese, sia direttamente sia avvalendosi di altri uffici della pubblica amministrazione, mediante verifica a campione (individuato in via generale con scelta casuale).

A tal fine potrà richiedere, ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.L. 109/98, l'esibizione di idonea documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati.

La mancata esibizione, senza idonea giustificazione, dei documenti richiesti sarà equiparata all'accertamento di non veridicità delle dichiarazioni rese.

Ulteriori controlli potranno essere effettuati con le modalità che l'Amministrazione Comunale riterrà più opportune.

A discrezione dei Servizi Sociali potrà essere richiesta la collaborazione della Vigilanza Urbana. Qualora venga accertata la non veridicità delle dichiarazioni rese, il richiedente decadrà immediatamente dal beneficio concessogli, con obbligo di restituzione delle somme fino a quel momento indebitamente percepite, sia sotto forma di contributo diretto che indiretto, e non potrà più presentare, per un anno, altre richieste di contributi.

Il controllo verrà in ogni caso eseguito per contributi economici diretti erogati nella forma diversa dall'una tantum, e per entità mensile di almeno 259 euro (pari a £ 501.494).

2.9 MODALITÀ DI EROGAZIONE E DECADENZA DAL BENEFICIO

L'erogazione dei contributi avverrà tramite elenchi mensili, con apposita determinazione a firma del Dirigente del settore socio educativo, da liquidarsi a cura della Tesoreria comunale.

In caso d'urgenza il sussidio verrà liquidato tramite il Civico Economato in base a buoni d'ordine firmati dal Dirigente del settore socio educativo.

Al richiedente verrà data comunicazione scritta dell'esito della domanda secondo le modalità di cui al precedente art.2.5, con avvertimento che il contributo dovrà essere incassato entro il termine perentorio di giorni 30 dal momento in cui viene messo in pagamento.

In caso di mancato incasso del contributo entro il suddetto termine, il beneficiario decadrà dal beneficio e l'amministrazione comunale provvederà ad annullare impegno di spesa e mandato di pagamento relativi.

³⁸ considerato che per questa tipologia di utenza è più difficile che si modifichi sostanzialmente la situazione economica

La decadenza dal beneficio è prevista anche per il caso di contributi qualora l'assistito non partecipi attivamente al progetto d'intervento sociale, ovvero non ne faccia l'utilizzo per il quale il contributo è stato erogato. In tal caso l'Assistente sociale che ha concordato il progetto d'intervento con apposita relazione dà atto della non collaborazione e con determinazione dirigenziale si procederà a formalizzare la decadenza dal contributo.

In caso di decadenza, il beneficiario è tenuto a restituire il contributo finalizzato e non utilizzato per il fine stesso.

Il beneficiario decaduto non potrà essere ammesso ad un nuovo contributo per almeno 1 anno.

2.10 RICORSI

Contro il provvedimento acquisito con determinazione dirigenziale, di accoglimento o di rigetto, è ammesso ricorso interno con atto scritto presentato al Comune di Cinisello Balsamo – Settore Socio Educativo, od allo stesso spedito a mezzo raccomandata A.R.. Il ricorso dovrà essere presentato improrogabilmente entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta comunicazione del provvedimento, fatta ai sensi del precedente art. 2.5.

Faranno fede, a tal fine, la data di protocollazione del ricorso o la data di ricevimento della raccomandata.

Nel ricorso dovranno essere indicate le ragioni, di fatto o di diritto, per cui si intende impugnare il provvedimento.

Il ricorso sarà esaminato da una Commissione formata da:

- Due Assistenti Sociali diversi da coloro che hanno avuto ruolo nel procedimento
- il Dirigente del Settore Socio educativo.

La Commissione potrà accedere a tutti gli atti istruttori e convocare gli operatori che hanno avuto ruolo nel procedimento.

Qualora la Commissione lo ritenga opportuno potrà convocare il ricorrente.

La Commissione risponde all'istanza entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, comunicandone l'esito al ricorrente con lettera con A.R. o notificata da messo comunale.

CAPO III

CONTRIBUTI ECONOMICI PER RICOVERI IN STRUTTURE RESIDENZIALI DI ANZIANI E DISABILI

3.1 CONTRIBUTI PER RICOVERO IN STRUTTURE-vecchio testo

a) Presupposti

Possono usufruire dell'intervento comunale in oggetto solo i cittadini anziani non autosufficienti e disabili e/o non autosufficienti residenti (fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali altri Enti tenuti al ricovero ai sensi di vigenti norme nazionali e regionali) per i quali il Servizio sociale comunale e l'U.V.M o l'UVH. abbiano concordato nel ritenere il ricovero in struttura la risposta più adeguata al bisogno dell'utente (considerato che l'obiettivo primario è quello di mantenere le persone presso il proprio domicilio fino a quando sia possibile, con l'attivazione di tutti i sostegni di tipo domiciliare e territoriale). Sussistendo tale presupposto, sia la persona interessata al ricovero (o la sua famiglia) che i Servizi Sociali si attiveranno per coinvolgere i parenti dell'utente nel progetto di intervento, sia al fine di dividerne la scelta che al fine di valutarne la partecipazione al costo, laddove ne sussistano gli estremi.

b) Modalità di presentazione della domanda e calcolo del contributo comunale

Per la presentazione della domanda di contributo per ricoveri si richiamano gli artt. 4 e 5 del precedente capo, per quanto compatibili.

Stabilito che:

- il calcolo dell'ISE, al fine di quanto disciplinato dal presente Capo del Regolamento, non viene integrato con indennità di accompagnamento, di assegni di invalidità civile e di assegni INAIL e di altri vitalizi, ma solo con l'eventuale contributo al nucleo a sostegno dell'affitto e che

- l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno INAIL e altri vitalizi **relativi all'utente (ricoverando) stesso**, vanno **automaticamente utilizzati** a copertura parziale della retta di ricovero (*fatto salvo il disposto per la residenzialità educativa per disabili*), fatto salvo, su richiesta dell'utente, il mantenimento in capo allo stesso di una disponibilità economica di 52 euro al mese (pari a L.100.686) per spese personali, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale in base al bisogno concreto

si tiene conto, per la **valutazione e la determinazione del contributo comunale** a copertura della retta degli istituti di ricovero:

- Della situazione economica del nucleo familiare del beneficiario. Ai fini della concessione dei contributi per il ricovero, il nucleo familiare dell'anziano (ultra 65enni) si considera costituito dallo stesso e dal coniuge o convivente more uxorio. Gli altri eventuali componenti la famiglia anagrafica costituiranno nucleo diverso e saranno considerati nella loro eventuale qualità di parenti obbligati.
- Della situazione economica del nucleo familiare dei tenuti agli alimenti (art. 433 del c.c.), richiamato quanto disciplinato all'art. 1.6 del Capo I

secondo il seguente schema:

Per i ricoveri di anziani (ultra 65enni):

- se l'anziano è solo il 100% dell'ISE va a copertura della retta (fatto salvo quanto stabilito sopra per le spese personali);
- se l'anziano vive con coniuge, il contributo massimo del nucleo di partecipazione alla copertura della quota di retta eccedente quanto coperto con l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno INAIL e di altri vitalizi **relativi**

all'utente stesso, sarà pari ad una percentuale dell'ISE (X) del nucleo pari alla percentuale di scarto tra l'ISEE del nucleo e il minimo vitale del nucleo stesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$(X/100) ISE = (ISEE - MV) / 100$$

$$\text{ossia } X = (ISEE - MV) / ISE$$

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.810 annui, pari ad un contributo mensile di 44.984

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71
- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

- I nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa), concorreranno alla copertura della retta secondo il medesimo criterio visto sopra, ma in ogni caso con non più del 30% dell'eccedenza tra ISEE e MV del nucleo.

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.810 annui, pari ad un contributo mensile di 44.984

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71
- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

Per i ricoveri definitivi di disabili (dal compimento dei 65 anni si considerano anziani e sono disciplinati dalla relativa normativa):

- Se il disabile vive solo il 100% dell'ISE va a copertura della retta (fatto salvo quanto stabilito sopra per le spese personali);
- se il disabile vive in famiglia si considera comunque come se vivesse solo e il resto dei componenti il suo nucleo anagrafico è considerato nucleo a sé stante, che dovrà concorrere alla spesa del ricovero, per la copertura della quota di retta eccedente quanto coperto con l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno INAIL e di altri vitalizi **relativi all'utente stesso**, con un contributo pari ad una percentuale dell'ISE (X) del nucleo pari alla percentuale di scarto tra l'ISEE del nucleo e il minimo vitale del nucleo stesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$(X/100) ISE = (ISEE - MV) / 100$$

$$\text{ossia } X = (ISEE - MV) / ISE$$

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.810 annui, pari ad un contributo mensile di 44.984

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71
- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **13,4%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

- I nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa), nonché dei fratelli del ricoverando concorreranno alla copertura della retta secondo il medesimo criterio visto sopra, ma in ogni caso con non più del 30% dell'eccedenza tra ISEE e MV del nucleo.

es. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 70.000.000,
- ISEE pari a £ 44.585.987 (70.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £ 29.506.137
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al **42,15%** dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrebbe quindi partecipare al massimo per il 42,15% dell'eccedenza tra ISEE e MV ossia per massimo £ 12.436.837 annui, ma stante il limite massimo del 30% parteciperà con al massimo £ 8.851.841 annui)
-

c) Ricoveri urgenti

Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzia dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuato tutto il

percorso di coinvolgimento dei parenti dell'utente anche ai fini della loro partecipazione al costo del servizio (ma comunque concordato con l'UVM o l'UVH), si provvederà nell'immediato al ricovero del cittadino, fermo restando che, successivamente, il Servizio sociale contatterà i tenuti agli alimenti per valutare la loro disponibilità a contribuire alla spesa di ricovero. In caso di esito positivo l'Ufficio Amministrativo definirà e comunicherà agli obbligati per legge la quota di spettanza del Comune, a seguito della valutazione della capacità economica dei tenuti agli alimenti alla copertura parziale della retta. In caso di esito negativo del tentativo di coinvolgimento e sensibilizzazione dei tenuti agli alimenti, l'Amministrazione valuterà, a tutela dell'utente, la necessità o meno di attivare procedure atte a conferire all'A.C. stessi poteri tutori o analoghi nei confronti dell'assistito, che consentano l'esercizio di azioni giudiziarie per conto e a tutela degli interessi dello stesso.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nei seguenti casi:

- ◆ Nel caso di persone sole o in stato di abbandono, non gestibili a domicilio;
- ◆ Improvviso deterioramento nello stato di salute che genera totale non autosufficienza;
- ◆ Improvviso e/o temporaneo venire meno dell'appoggio familiare.

d) **Impegnativa di pagamento**

In via generale l'Amministrazione Comunale emetterà l'impegnativa di pagamento della retta di ricovero nei confronti degli Istituti per un importo pari alla differenza tra la retta mensile dell'Istituto, le entrate del ricoverando e le quote dei parenti obbligati, fatta eccezione per gli Istituti e/o Comunità che non accettano questa forma di impegno. In questo caso l'Ente emetterà l'impegnativa per l'intera retta mensile, recuperando direttamente dall'utente e dai parenti obbligati le pensioni e le indennità del ricoverando e le quote di compartecipazione alla spesa da parte dei tenuti agli alimenti.

Per il caso di ricoveri urgenti il Comune provvederà ad emettere l'impegnativa di pagamento per tutta la differenza tra retta di ricovero e partecipazione del ricoverato al costo attraverso le proprie entrate, salvo successivo recupero delle somme dovute dai tenuti agli alimenti ed anticipate dal Comune nonché modifica dell'impegnativa del Comune (a seguito di detrazione di quanto versato direttamente all'istituto dai tenuti agli alimenti).

Per residenzialità di sollievo e/o "educativa" di disabili:

Vista la tipologia e la finalità dell'intervento, nonché la temporaneità, si prevede che la partecipazione dell'utente al costo della retta sia determinato secondo i seguenti criteri:

- se l'utente già usufruisce del servizio CSE (gratuito, ad eccezione del servizio mensa e trasporto) verrà utilizzata a parziale copertura della retta il 100% dei trattamenti pensionistici dell'utente e il 100% dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno di invalidità civile e dell'assegno INAIL e di altri vitalizi dello stesso (fatto salvo quanto stabilito sopra per le spese personali);
- se l'utente non usufruisce del CSE verrà utilizzata a parziale copertura della retta il 100% dei trattamenti pensionistici dell'utente e il 50% dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno di invalidità civile e dell'assegno INAIL e di altri vitalizi dello stesso

Per tutti i casi richiamati (ricovero anziani e disabili) il **contributo comunale** a copertura della retta consisterà nella differenza tra la retta e la quota complessiva coperta dall'utente e dai tenuti agli alimenti (quando previsto), nei termini detti.

In ogni caso, su motivata relazione dell'Assistente Sociale, per particolari situazioni critiche, è possibile prevedere un intervento agevolato e una maggiorazione della quota a carico dell'Amministrazione Comunale.

3.1 CONTRIBUTI PER RICOVERO IN STRUTTURE-**nuovo testo**

e) Presupposti

Possono usufruire dell'intervento comunale in oggetto solo i cittadini anziani non autosufficienti e disabili e/o non autosufficienti residenti (fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti di eventuali altri Enti tenuti al ricovero ai sensi di vigenti norme nazionali e regionali) per i quali il Servizio sociale comunale e l'U.V.M o l'UVH. abbiano concordato nel ritenere il ricovero in struttura la risposta più adeguata al bisogno dell'utente (considerato che l'obiettivo primario è quello di mantenere le persone presso il proprio domicilio fino a quando sia possibile, con l'attivazione di tutti i sostegni di tipo domiciliare e territoriale). Sussistendo tale presupposto, sia la persona interessata al ricovero (o la sua famiglia) che i Servizi Sociali si attiveranno per coinvolgere i parenti dell'utente nel progetto di intervento, sia al fine di dividerne la scelta che al fine di valutarne la partecipazione al costo, laddove ne sussistano gli estremi.

f) Modalità di presentazione della domanda e calcolo del contributo comunale

Per la presentazione della domanda di contributo per ricoveri si richiamano gli artt. 4 e 5 del precedente capo, per quanto compatibili.

Stabilito che:

- il calcolo dell'ISE, al fine di quanto disciplinato dal presente Capo del Regolamento, non viene integrato con indennità di accompagnamento, di assegni di invalidità civile e di assegni INAIL e di altri vitalizi, ma solo con l'eventuale contributo al nucleo a sostegno dell'affitto

e che

- l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno INAIL e altri vitalizi relativi all'utente (ricoverando) stesso, vanno automaticamente utilizzati a copertura parziale della retta di ricovero (*fatto salvo il disposto per la residenzialità educativa per disabili*), fatto salvo, su richiesta dell'utente, il mantenimento in capo allo stesso di una disponibilità economica di 52 euro al mese (pari a L.100.686) per spese personali, salvo diversa valutazione del Servizio Sociale in base al bisogno concreto

si tiene conto, per la *valutazione e la determinazione del contributo comunale* a copertura della retta degli istituti di ricovero:

- Della situazione economica del nucleo familiare del beneficiario. Ai fini della concessione dei contributi per il ricovero, il nucleo familiare dell'anziano (ultra 65enni) si considera costituito dallo stesso e dal coniuge o convivente more uxorio. Gli altri eventuali componenti la famiglia anagrafica costituiranno nucleo diverso e saranno considerati nella loro eventuale qualità di parenti obbligati.
- Della situazione economica del nucleo familiare dei tenuti agli alimenti (art. 433 del c.c.), richiamato quanto disciplinato all'art. 1.6 del Capo I

secondo il seguente schema:

Per i ricoveri di anziani (ultra 65enni):

- se l'anziano è solo il 100% dell'ISE va a copertura della retta (fatto salvo quanto stabilito sopra per le spese personali);
- se l'anziano vive con coniuge, il contributo massimo del nucleo di partecipazione alla copertura della quota di retta eccedente quanto coperto con l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno INAIL e di altri vitalizi relativi all'utente stesso, sarà pari ad una percentuale dell'ISE (X) del nucleo pari alla percentuale di scarto tra l'ISEE del nucleo e il minimo vitale del nucleo stesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$(X/100) ISE = (ISEE - MV) / ISE$$

$$\text{ossia } X = (ISEE - MV) / ISE$$

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al 13,4% dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.810 annui, pari ad un contributo mensile di 44.984

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71
- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al 13,4% dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

- I nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa), concorreranno alla copertura della retta secondo il medesimo criterio visto sopra, ma in ogni caso con non più del **20% dell'eccedenza** tra ISEE e MV del nucleo.

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al 13,4% dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.810 annui, pari ad un contributo mensile di 44.984

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71
- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al 13,4% dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

Per i ricoveri definitivi di disabili (dal compimento dei 65 anni si considerano anziani e sono disciplinati dalla relativa normativa):

- Se il disabile vive solo il 100% dell'ISE va a copertura della retta (fatto salvo quanto stabilito sopra per le spese personali);

- se il disabile vive in famiglia si considererà:

1. il nucleo anagrafico, qualora il disabile abbia figli minori o parenti conviventi inabili a carico anche previdenzialmente
2. il nucleo ristretto, all'interno di quello anagrafico, composto da disabile e suo coniuge o convivente more uxorio negli altri casi (disabile non capo famiglia).

In tal caso il resto dei componenti il nucleo anagrafico è considerato nucleo a sé stante, che dovrà concorrere alla spesa del ricovero, per la copertura della quota di retta eccedente quanto coperto con l'indennità di accompagnamento, l'assegno di invalidità civile e l'assegno INAIL e di altri vitalizi relativi all'utente stesso, con un contributo pari ad una percentuale dell'ISE (X) del nucleo pari alla percentuale di scarto tra l'ISEE del nucleo e il minimo vitale del nucleo stesso, calcolata secondo la seguente formula:

$$(X/100) ISE = (ISEE - MV) / 100$$

$$\text{ossia } X = (ISEE - MV) / ISE$$

es in Lire. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 30.000.000,
- ISEE pari a £19.108.280 (30.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £4.028.430
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al 13,4% dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 4.028.430), per £ 539.810 annui, pari ad un contributo mensile di 44.984

es in euro. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a euro 15.493,71
- ISEE pari a euro 9.868,61 (15.493,71:1,57)
- MV pari a euro 7.788,09 (4.960,57x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a euro 2.080,52
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al 13,4% dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrà quindi partecipare al massimo col 13,4% dell'eccedenza tra ISEE e MV (ossia 13,4% di 2.080,52), per euro 278,79 annui, pari ad un contributo mensile di 23,23 euro

- I nuclei familiari degli ascendenti e dei discendenti (fino al 3° grado) tenuti agli alimenti (con esclusione, per ogni linea di discendenza, dei parenti più remoti in presenza dei parenti più prossimi in grado di partecipare alla spesa), concorreranno alla copertura della retta secondo il medesimo criterio visto sopra, ma in ogni caso con non più del **20% dell'eccedenza** tra ISEE e MV del nucleo.

es. un nucleo di 2 persone con

- ISE pari a £ 70.000.000,
- ISEE pari a £ 44.585.987 (70.000.000:1,57)
- MV pari a £ 15.079.850 (9.605.000x1,57);
- l'eccedenza tra ISEE e MV è quindi pari a £ 29.506.137
- il rapporto tra l'eccedenza e l'ISE è pari al 42,15% dell'ISE stesso.
- Il nucleo dovrebbe quindi partecipare al massimo per il 42,15% dell'eccedenza tra ISEE e MV ossia per massimo £ 12.436.837 annui, ma stante il limite massimo del **20%** parteciperà con al massimo **£ 5.901.227** annui)

Qualora, detratta dalla retta di ricovero la quota a carico del ricoverando nonché quella dei sui tenuti per legge, nei termini di cui sopra, resterebbe a carico dell'Amministrazione comunale una quota mensile superiore a euro 1.400,00, verranno coinvolti nella partecipazione alla retta di ricovero anche i fratelli del ricoverando, secondo il medesimo criterio visto sopra ma comunque con non più del 10% dell'eccedenza tra ISEE e MV del nucleo.

g) Ricoveri urgenti

Nei casi in cui il Servizio sociale, con motivata relazione, evidenzi dettagliatamente le circostanze eccezionali e urgenti che richiedono l'immediato ricovero anche prima che si sia attuato tutto il percorso di coinvolgimento dei parenti dell'utente anche ai fini della loro partecipazione al costo del servizio (ma comunque concordato con l'UVM o l'UVH), si provvederà nell'immediato al ricovero del cittadino, fermo restando che, successivamente, il Servizio sociale contatterà i tenuti agli alimenti per valutare la loro disponibilità a contribuire alla spesa di ricovero. In caso di esito positivo l'Ufficio Amministrativo definirà e comunicherà agli obbligati per legge la quota di spettanza del Comune, a seguito della valutazione della capacità economica dei tenuti agli alimenti alla copertura parziale della retta. In caso di esito negativo del tentativo di coinvolgimento e sensibilizzazione dei tenuti agli alimenti, l'Amministrazione valuterà, a tutela dell'utente, la necessità o meno di attivare procedure atte a conferire all'A.C. stessi poteri tutori o analoghi nei confronti dell'assistito, che consentano l'esercizio di azioni giudiziarie per conto e a tutela degli interessi dello stesso.

L'urgenza del ricovero è ravvisabile nei seguenti casi:

- ◆ Nel caso di persone sole o in stato di abbandono, non gestibili a domicilio;
- ◆ Improvviso deterioramento nello stato di salute che genera totale non autosufficienza;
- ◆ Improvviso e/o temporaneo venire meno dell'appoggio familiare.

h) Impegnativa di pagamento

In via generale l'Amministrazione Comunale emetterà l'impegnativa di pagamento della retta di ricovero nei confronti degli Istituti per un importo pari alla differenza tra la retta mensile dell'Istituto, le entrate del ricoverando e le quote dei parenti obbligati, fatta eccezione per gli Istituti e/o Comunità che non accettano questa forma di impegno. In questo caso l'Ente emetterà l'impegnativa per l'intera retta mensile, recuperando direttamente dall'utente e dai parenti obbligati le pensioni e le indennità del ricoverando e le quote di compartecipazione alla spesa da parte dei tenuti agli alimenti.

Per il caso di ricoveri urgenti il Comune provvederà ad emettere l'impegnativa di pagamento per tutta la differenza tra retta di ricovero e partecipazione del ricoverato al costo attraverso le proprie entrate, salvo successivo recupero delle somme dovute dai tenuti agli alimenti ed anticipate dal Comune nonché modifica dell'impegnativa del Comune (a seguito di detrazione di quanto versato direttamente all'istituto dai tenuti agli alimenti).

Per residenzialità di sollievo e/o "educativa" di disabili:

Vista la tipologia e la finalità dell'intervento, nonché la temporaneità, si prevede che la partecipazione dell'utente al costo della retta sia determinato secondo i seguenti criteri:

- se l'utente già usufruisce del servizio CSE (gratuito, ad eccezione del servizio mensa e trasporto) verrà utilizzata a parziale copertura della retta il 100% dei trattamenti pensionistici dell'utente e il 100% dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno di invalidità civile e dell'assegno INAIL e di altri vitalizi dello stesso (fatto salvo quanto stabilito sopra per le spese personali);
- Se l'utente non usufruisce del CSE verrà utilizzata a parziale copertura della retta il 100% dei trattamenti pensionistici dell'utente e il 50% dell'indennità di accompagnamento, dell'assegno di invalidità civile e dell'assegno INAIL e di altri vitalizi dello stesso

Per tutti i casi richiamati (ricovero anziani e disabili) il contributo comunale a copertura della retta consisterà nella differenza tra la retta e la quota complessiva coperta dall'utente e dai tenuti agli alimenti (quando previsto), nei termini detti.

In ogni caso, su motivata relazione dell'Assistente Sociale, per particolari situazioni critiche, è possibile prevedere un intervento agevolato e una maggiorazione della quota a carico dell'Amministrazione Comunale.

3.2 PROPRIETA' MOBILIARI E IMMOBILIARI

In caso di rifiuto a versare le quote di spettanza da parte dei parenti obbligati e sempre che il ricoverando risulti proprietario o comproprietario del solo appartamento di abitazione, l'Amministrazione comunale potrà richiedere il rimborso delle spese derivanti dal suo ricovero, concordando con lo stesso una legale forma di garanzia.³⁹

Se il ricoverando invece risulta proprietario o comproprietario di più beni immobili, non sarà considerato in stato di bisogno e pertanto il Comune non è tenuto ad intervenire.

Se il ricoverando risulta proprietario o comproprietario di patrimonio mobiliare l'intervento economico del Comune a sostegno della retta di ricovero potrà essere attivato soltanto a seguito dell'utilizzo del patrimonio mobiliare a copertura della retta fino alla riduzione del patrimonio mobiliare stesso a 2583 euro (pari a £ 5.001.385).

3.3 RICORSI

Nel caso in cui il richiedente il contributo o i parenti obbligati (in solido) non ritengano corretto ed in linea con l'attuale regolamentazione il calcolo della quota di retta a carico dell'Amministrazione comunale, potranno formulare, per iscritto, richiesta di ricorso motivata e documentata, avverso il provvedimento (determinazione dirigenziale) col quale è stato deciso ed approvato l'esito della domanda di contributo.

L'esame del ricorso seguirà lo stesso iter per i ricorsi avverso i provvedimenti di concessione o diniego di contributi economici (art. 2.10 capo II).

3.4 REVISIONE PRATICHE

Si procederà alla revisione delle pratiche di ricovero annualmente sulla base:

- dell'aumento retta da parte degli Istituti;
- dell'adeguamento delle pensioni, assegni di invalidità e indennità;
- modifiche dell'ISEE del nucleo del richiedente e dei nuclei dei familiari tenuti agli alimenti.

3.5 CONTRIBUTI ALTERNATIVI-vecchio testo

Quando viene presentata domanda di contributo per ricovero e sussistono tutte le condizioni previste dal presente Regolamento per un intervento del Comune a contribuire alla copertura della retta di ricovero definitivo, a seguito di segnalazione dell'UVM o dell'UVH, l'Ente comunale potrà, su parere del Servizio Sociale Comunale, riconoscere a favore dell'anziano o del disabile un contributo dell'entità mensile pari al contributo che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto riconoscere per il ricovero in istituto (calcolato in base alla retta minima applicata dagli istituti convenzionati) e comunque di massimo 517 euro mensili (pari a £ 1.001.052), per perseguire l'obiettivo della non istituzionalizzazione dell'utente, salvo l'esistenza di altri contributi o sovvenzioni già erogati allo stesso titolo.

3.5 CONTRIBUTI ALTERNATIVI-nuovo testo

Quando viene presentata domanda di contributo per ricovero **di disabile** e sussistono tutte le condizioni previste dal presente Regolamento per un intervento del Comune a contribuire alla copertura della retta di ricovero definitivo, a seguito di segnalazione dell'UVM o dell'UVH, l'Ente comunale potrà, su parere del Servizio Sociale Comunale, riconoscere a favore del disabile un contributo dell'entità mensile pari al contributo che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto riconoscere per il ricovero in istituto (calcolato in base alla retta minima applicata dagli istituti

³⁹ (1) artt. 498 - 2751 - 2778 Codice Civile.

convenzionati) e comunque di massimo 517 euro mensili (pari a £ 1.001.052), per perseguire l'obiettivo della non istituzionalizzazione dell'utente, salvo l'esistenza di altri contributi o sovvenzioni già erogati allo stesso titolo.

In apertura di seduta, il Presidente, dato atto che nella passata seduta è stato esaminato l'argomento in oggetto iscritto al n.39 dell'O.d.G., e sono state espresse le dichiarazioni di voto sullo stesso... omissis (trascrizione allegata all'originale dell'atto), pone in votazione la proposta di delibera.

Il Consigliere Bianchessi dichiara che non parteciperà al voto, non avendo potuto fare il suo intervento nella passata seduta.

Il Presidente pone quindi in votazione l'argomento in oggetto e si determina il seguente risultato (allegato A all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.21
Componenti votanti:	n.21
Voti favorevoli:	n.19
Voti contrari:	n. 2
Astenuti:	n. =

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione approvata a maggioranza di voti.

Il Presidente pone poi in votazione l'immediata eseguibilità della deliberazione in oggetto e si determina il seguente risultato (allegato B all'originale dell'atto):

Componenti presenti:	n.20
Componenti votanti:	n.19
Voti favorevoli:	n.19
Voti contrari:	n. =
Astenuti:	n. 1 Petrucci

Il Presidente, in base al risultato della votazione, dichiara la deliberazione immediatamente eseguibile

Il Presidente
F.to EMILIO ZUCCA

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Si dichiara che questa deliberazione è pubblicata – in copia – all’Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell’art. 124, 1° comma, del T.U. 18.8.2000 n.267, con decorrenza

__24/12/2003_____

Cinisello Balsamo, __24/12/2003_____

Il Segretario Generale
F.to GASPARE MERENDINO

Copia conforme all’originale, in carta libera per uso amministrativo.

Cinisello Balsamo, _____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __22/12/2003_____

Il Segretario Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi di Legge.

Cinisello Balsamo, __5/01/2004_____

Il Segretario Generale

Pubblicata all’Albo Pretorio

dal __24/12/2003__ al __8/01/2004_____

Cinisello Balsamo, _____

Visto: Il Segretario Generale